

LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO ACCADEMICO DEI TITOLI ESTERI

Luca Lantero | Chiara Finocchietti
Serena Spitalieri | Francesca Villa





©CIMEA 2023

Tutti i diritti sui contenuti dei DOC CIMEA sono di proprietà di Associazione CIMEA.

È consentita la riproduzione o l'utilizzo dei contenuti nei documenti pubblicati per scopi non commerciali, previa autorizzazione scritta da parte di CIMEA e con citazione esplicita della fonte.

PREMESSA

Le presenti Linee Guida sono state redatte dagli esperti di CIMEA al fine di fornire un supporto operativo alle istituzioni della formazione superiore durante le procedure di riconoscimento accademico dei titoli di studio esteri.

Per effetto della Legge 148/2002 che ha ratificato in Italia la Convenzione di Lisbona¹, è stato introdotto nel nostro ordinamento un nuovo concetto di riconoscimento dei titoli di studio esteri, il cosiddetto “riconoscimento finalizzato”.

Tale novità ha modificato, o meglio, sta concorrendo a modificare dopo più di vent’anni dalla sua introduzione, sia culturalmente, sia in riferimento alle prassi amministrative adottate, il precedente concetto di “equipollenza”, procedura che veniva identificata come unica possibilità esclusiva di riconoscimento di un titolo estero. Pertanto, ad oggi, anche se si riscontra quanto ancora il sistema italiano sia influenzato dal concetto di equipollenza quale sola e unica strada al riconoscimento, esistono all’interno dell’ordinamento nazionale differenti procedure di riconoscimento finalizzate ad un relativo scopo, utili al fine di far produrre gli effetti del titolo estero limitatamente ad una esigenza specifica, come ad esempio, la partecipazione a bandi pubblici, la possibilità di poter accedere ad ulteriori corsi di studio, il riconoscimento di abilitazioni professionali.

Al concetto giuridico ed ordinamentale di “riconoscimento finalizzato”, deve collegarsi un aspetto “culturale” del concetto di riconoscimento di titolo estero, oltre ad una nuova categorizzazione del possessore di tale qualifica: oggi, per effetto della sempre più frequente mobilità, un titolare di qualifica estera non deve essere necessariamente uno “straniero”, ovvero un non cittadino italiano. A questo si aggiunge il fatto che attualmente, moltissimi cittadini di Paesi Membri dell’Unione non necessitano di visto di ingresso in Italia, pertanto anch’essi non sono più “costretti” a svolgere alcun passaggio presso le nostre rappresentanze diplomatico-consolari e, di conseguenza, non devono più svolgere adempimenti amministrativo-burocratici per l’accesso al nostro territorio, al nostro sistema di istruzione e al nostro mondo del lavoro. In ambito accademico infatti, oramai da alcuni anni, si è iniziato a definire come “internazionale”, e non più “straniero”, lo studente che si immatricola ai nostri corsi avendo un titolo estero precedente, sia esso di nazionalità italiana, di un Paese dell’Unione o extra-UE (concetto della “cittadinanza del titolo di studio”).

Se dovessimo essere ancora più precisi in merito al concetto di equipollenza, potremmo riportare quanto indicato all’art. 9 della Legge 148/2002 che ha ratificato la Convenzione di Lisbona², ovvero che le procedure di “equipollenza” come definite dalla precedente legislazione sono state “abrogate”: infatti nel testo della Legge 148/2002 tale termine non compare più in alcun punto.

¹ Legge 11 luglio 2002, n.148 (Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002 n.173 - Supplemento Ordinario n.151/L): Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

² “Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell’articolo 170 e l’articolo 332 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, di cui al Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni”.

Questa indicazione di modifica procedurale e “culturale” in tema di riconoscimento delle qualifiche è ancora più importante nel caso dell'applicazione dell'articolo 2 della Legge 148/2002 nel settore accademico, elemento che richiede una più matura presa di coscienza da parte delle istituzioni accademiche individuate per legge come enti preposti al riconoscimento al fine di dotarsi di strutture adeguate e promuovere la formazione di personale qualificato in grado di poter valutare e riconoscere i titoli esteri, elemento che risulta essere alla base, da un lato, di ogni efficace azione di mobilità e internazionalizzazione in linea con gli aspetti strategici interni all'istituzione, mentre dall'altro risulta essere un “potere-dovere”³ risultante dai principi della Convenzione di Lisbona, che comporta una responsabilità diretta in riferimento al “diritto” ad un equo riconoscimento. Al fine di rispondere a tali esigenze, la figura del “credential evaluator”, ovvero l'esperto valutatore di qualifiche estere, ha trovato un formale riconoscimento nel nostro sistema tramite la Prassi di Riferimento UNI Numero 120:2021 in vigore dal 22 ottobre 2021⁴, ed è inoltre attiva una Associazione nazionale (Associazione Professionale Italiana dei Credential Evaluator - APICE) che raggruppa tali professionisti⁵.

Le presenti Linee Guida sono state redatte in linea con quanto previsto all'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148 e in riferimento ai principi dettati dalla “Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea”, conosciuta con la denominazione sintetica di “Convenzione di Lisbona”, tenuto conto altresì delle prassi sviluppate in tema di riconoscimento a livello italiano, europeo ed internazionale.

³ Cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07.

⁴ La Prassi di Riferimento Numero 120:2021 “Attività professionali non regolamentate – Profilo professionale del Credential Evaluator - Requisiti di conoscenza, abilità e responsabilità e autonomia”, in vigore dal 22 ottobre 2021, stabilisce i requisiti relativi all'attività del Credential Evaluator a partire dalla definizione dei compiti specifici e dei relativi contenuti in termini di conoscenze e abilità, fino agli aspetti etici e deontologici della professione.

⁵ <https://www.apice-italia.it>

INDICE

1. Concetto di “riconoscimento finalizzato”	pag.	7
2. Differenti effetti valutativi delle qualifiche estere	pag.	11
3. Procedure di riconoscimento accademico	pag.	15
4. Caratteristiche dei sistemi di istruzione e formazione superiore	pag.	19
4.1 Terminologia	pag.	19
4.2 Sistemi di istruzione scolastica diversificati e non-diversificati	pag.	20
4.3 Accesso alla formazione superiore	pag.	21
4.4 Sistema unitario e sistema binario della formazione superiore	pag.	22
4.5 Durata e cicli/livelli della formazione superiore	pag.	23
4.6 Sistema di votazione e di crediti	pag.	23
5. Principali domande ai fini di una valutazione	pag.	25
6. Elementi principali di una qualifica	pag.	29
6.1 Nome ufficiale del titolo (in lingua originale)	pag.	29
6.2 Nome ufficiale e status dell’istituzione che ha rilasciato il titolo (awarding institution)	pag.	30
6.3 Nome ufficiale e status dell’istituzione dove si è svolto il corso (teaching institution)	pag.	32
6.4 Accreditemento del corso	pag.	33
6.5 Natura del titolo	pag.	33
6.6 Livello del titolo	pag.	33
6.7 Durata e numero di crediti	pag.	34
6.8 Diritti accademici e professionali	pag.	35
6.9 Elementi specifici	pag.	35
6.10 Curriculum degli studi	pag.	36
7. Metodologia valutativa	pag.	39
7.1 Principi generali	pag.	39
8. Documentazione a supporto delle procedure di riconoscimento	pag.	47
8.1 Titolo estero originale	pag.	50
8.2 Copia certificata	pag.	50
8.3 Certificato provvisorio (provisional certificate)	pag.	51
8.4 Transcript o certificato degli esami	pag.	52
8.5 Diploma Supplement	pag.	53
8.6 Attestato di Comparabilità di CIMEA	pag.	53
8.7 Attestato di Verifica di CIMEA	pag.	54
8.8 Dichiarazione di valore	pag.	55
8.9 Legalizzazioni	pag.	56
8.10 Traduzioni	pag.	57

CAPITOLO 1

Concetto di “riconoscimento finalizzato”

La Legge 11 luglio 2002 n.148 ha ratificato in Italia la “Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea”, detta sinteticamente Convenzione di Lisbona⁶. Per effetto di tale ratifica, la Convenzione di Lisbona è entrata a far parte pienamente dell’ordinamento italiano, modificando profondamente il settore del riconoscimento dei titoli di studio, ovvero producendo un passaggio da un ordinamento basato sostanzialmente sul concetto di “**equipollenza**”, definibile come una procedura valutativa che “trasforma” il titolo estero in qualifica avente pienamente valore legale in Italia, quindi producendo “sempre” e “per sempre” tutti gli effetti legali di un titolo italiano, ad un ordinamento basato su un concetto di “**riconoscimento finalizzato**” del titolo estero.

Riconoscimento finalizzato: secondo tale concetto esistono differenti procedure di valutazione dei titoli esteri a seconda dello scopo per cui tale riconoscimento è richiesto e, in linea generale, il titolo estero non verrà “trasformato” in qualifica italiana avente valore legale, ma esprimerà gli effetti accademici e/o professionali in maniera puntuale solo per quel singolo scopo e in quel singolo momento.

Sarà quindi fondamentale **conoscere lo scopo e la finalità per cui è richiesto un riconoscimento** nel nostro ordinamento prima di iniziare qualsiasi procedura valutativa, tenuto conto delle differenti procedure esistenti e dei differenti enti preposti a tali adempimenti.

Prima domanda da porre al possessore di qualifica estera e, viceversa, da porsi nel caso si riceva una richiesta di riconoscimento, è la seguente: **a quale che scopo si sta richiedendo il riconoscimento della qualifica estera in Italia?** La risposta a tale domanda potrà indicarci sin dall’inizio la procedura più adeguata e l’ente preposto al suo svolgimento: senza tale indicazione preliminare, sia l’ente che il possessore di qualifica estera rischiano di non ottenere alcun risultato utile ai propri scopi, oltre a perdere tempo in procedure più lunghe e complicate che potrebbero vanificare la richiesta di riconoscimento.

⁶ http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm

Per quanto riguarda il settore accademico e le procedure possibili di riconoscimento finalizzato svolte dalle istituzioni ufficiali afferenti a tale sistema, esse coincidono con quelle indicate all'articolo 2 della Legge 148/2002, ovvero la Legge di ratifica della Convenzione di Lisbona. Tali procedure saranno analizzate nel dettaglio nei successivi capitoli, ma che possiamo sinteticamente riportare di seguito:

Accesso ad un corso: in base all'articolo 2 della Legge 148/2002, il riconoscimento di un titolo estero al fine dell'accesso ad un successivo corso di studio in Italia è di competenza della singola istituzione della formazione superiore (università e istituzione AFAM) che organizza il suddetto corso. Tale procedura non trasforma il titolo estero da valutare in qualifica italiana avente valore legale, ma produce l'effetto accademico di ingresso a quel corso specifico organizzato da quella specifica istituzione. Pertanto tale effetto non produrrà altre conseguenze in futuri utilizzi del titolo estero, che rimarrà tale per il nostro ordinamento.

Abbreviazione di corso/riconoscimento di un periodo di studio: il medesimo articolo 2 della Legge 148/2002 indica le istituzioni della formazione superiore (università e istituzione AFAM) come enti responsabili al riconoscimento dei periodi di studio svolti all'estero (si pensi alla mobilità Erasmus in altra istituzione estera) all'interno di percorsi formali italiani. Tale procedura pertanto non ha lo scopo di ottenere una qualifica finale o di produrre uno o più dei suoi effetti giuridici, ma quello di veder riconosciuto parte del percorso svolto in altra sede estera all'interno del percorso formale italiano. In questa fattispecie troviamo anche i casi riferiti al cosiddetto "riconoscimento parziale" di un titolo estero, ovvero quei casi in cui la qualifica estera, per difetto di uno o più dei suoi elementi, non può trovare piena riconoscibilità con un nostro percorso degli studi (si pensi al caso di qualifiche brevi di due anni, di solito denominate Associate degree): in questi casi si riconoscerà la qualifica estera – nella sua parte riconoscibile – ai fini di una abbreviazione del percorso per l'ottenimento del titolo finale italiano (che si sostanzierà sempre in un riconoscimento di un certo numero di crediti formativi – CFU per il settore universitario e CFA per il settore AFAM).

Conseguimento di un titolo italiano (equipollenza e abbreviazione di corso): in base all'articolo 2 della Legge 148/2002, al fine di poter conseguire un titolo italiano finale, ci si dovrà rivolgere alla singola istituzione della formazione superiore (università e istituzione AFAM) dove sia presente un corrispondente corso degli studi. Tale procedura, identificata molto spesso con il termine di "equipollenza", si sostanzia nella maggior parte dei casi in una "abbreviazione di corso", essendo molto rari i casi di una equivalenza di ogni elemento del titolo estero con quello italiano di riferimento.

CAPITOLO 2

Differenti effetti valutativi delle qualifiche estere

Prima di entrare nel merito degli elementi caratterizzanti le differenti procedure di riconoscimento finalizzato, è bene soffermarci su tre concetti valutativi tipici del settore del riconoscimento delle qualifiche: parliamo dei concetti di **corrispondenza**, **equivalenza** ed **equipollenza**. Molto spesso tali termini sono utilizzati come sinonimi l'uno dell'altro, facendo percepire, non solo da parte del singolo utente, ma anche da quella dell'istituzione, una mancanza di consapevolezza sul loro significato ontologico di tali concetti, ai quali sono collegate altrettante procedure di riconoscimento. Di seguito viene proposta una ipotesi di definizione per ognuno dei tre termini, ipotesi che è da leggersi sempre con riferimento al settore della valutazione e del riconoscimento dei titoli di studio⁷:

Corrispondenza: nel settore della valutazione e del riconoscimento dei titoli di studio, una qualifica si definisce corrispondente ad un'altra quando entrambe, rilasciate da istituzioni ufficiali e facenti parte ufficialmente del sistema nazionale di riferimento, appartengono al medesimo livello di istruzione (in considerazione delle classificazioni internazionali dei titoli) e hanno uguale natura (accademica, professionalizzante o di ricerca). La corrispondenza tra due titoli non comporta alcun riconoscimento formale e non determina alcuna espressione di effetti giuridici, infatti tutti gli altri elementi delle due qualifiche possono essere differenti (ambito disciplinare, durata, diritti accademici, ecc.). La qualifica riconosciuta corrispondente rimarrà sempre qualifica estera in Italia senza produrre alcun effetto giuridico, avendo solo uno scopo comparativo in merito alla titolazione generale di riferimento. La corrispondenza è esito di un parere meramente comparativo e non di una valutazione collegata ad una specifica procedura di riconoscimento.

Equivalenza: nel settore della valutazione e del riconoscimento dei titoli di studio, una qualifica si definisce equivalente ad un'altra quando entrambe, rilasciate da istituzioni ufficiali e facenti parte ufficialmente del sistema nazionale di riferimento, appartengono al medesimo livello di istruzione (in considerazione delle classificazioni internazionali dei titoli), hanno uguale natura

⁷ L. Lantero - <http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/glossario.aspx>

(accademica, professionalizzante o di ricerca), appartengono al medesimo settore disciplinare e producono nel sistema di riferimento i medesimi effetti accademici (come la possibilità di accesso a medesimi corsi di livello superiore). L'equivalenza tra due titoli è utilizzata in alcune procedure di riconoscimento finalizzato in Italia e produce effetti giuridici solo in riferimento allo scopo valutativo specifico (accesso ad un determinato corso, accesso ad un determinato concorso). L'equivalenza non determina il riconoscimento di tutti gli effetti giuridici della qualifica, infatti alcuni elementi specifici delle due qualifiche possono differire (durata, curriculum specifico degli esami, numero di crediti, ecc.), pertanto la qualifica riconosciuta equivalente rimarrà sempre qualifica estera in Italia, ma produrrà solo alcuni effetti collegati allo scopo per cui è stata richiesta la valutazione (accesso a "quel" corso, accesso a "quel" concorso). Al concetto di equivalenza ci si riferisce anche utilizzando il termine di "idoneità" nelle procedure di riconoscimento accademico.

Equipollenza: nel settore della valutazione e del riconoscimento dei titoli di studio, una qualifica si definisce equipollente ad un'altra quando entrambe, rilasciate da istituzioni ufficiali e facenti parte ufficialmente del sistema nazionale di riferimento, producono tutti gli effetti giuridici e hanno il medesimo "valore legale". Pertanto, una qualifica estera riconosciuta equipollente produrrà sempre i medesimi effetti giuridici di quella italiana corrispondente. In questi casi tutti gli elementi della qualifica estera ufficiale (livello, natura, durata, crediti, diritti accademici e professionalizzanti, curriculum degli studi, ecc.) devono corrispondere a quelli della qualifica italiana al fine di decretarne l'equipollenza tramite le procedure vigenti.

Stante quanto premesso, è interessante richiamare anche il concetto di "**idoneità**" del titolo estero, come già richiamato nel caso dell'equivalenza e come riportato all'interno della normativa riferita al settore universitario (Decreto 22 ottobre 2004, n.270⁸) e in quella afferente al settore AFAM (Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212⁹). In particolare, sia l'articolo 6 del Decreto 270/2004, sia l'articolo 7 del DPR 212/2005, in merito all'indicazione dei titoli necessari per l'accesso ai relativi corsi nei due ordinamenti, riportano che si potrà essere in possesso anche "*di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo*". In merito a tale aspetto, in entrambi i casi (Articolo 6 comma 6 per le università e Articolo 7 comma 8 per le AFAM) si precisa che: "**Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi è deliberata dalla università/istituzione interessata**", nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa vigente. In merito agli accordi internazionali vigenti, quindi, il riferimento diretto è proprio alla Convenzione di Lisbona e alla sua applicazione per quanto concerne l'accesso ai corsi e alla prosecuzione degli studi, procedure già svolte dalle istituzioni universitarie ed AFAM ogni qualvolta si presenti un titolo estero da valutare per l'ingresso ai propri corsi.

⁸ Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

⁹ Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

CAPITOLO 3

Procedure di riconoscimento accademico

L'art.2 della Legge 11 luglio 2002, n.148 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, avvenuta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) stabilisce che:

*La competenza per il riconoscimento **[A] dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero** e **[B] dei titoli di studio stranieri**, ai fini **[1] dell'accesso all'istruzione superiore**, **[2] del proseguimento degli studi universitari** e **[3] del conseguimento dei titoli universitari italiani**, è attribuita alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.*

Tramite la Legge 148/2002 viene dunque introdotto nel nostro ordinamento il concetto di "riconoscimento finalizzato", cioè differenti procedure a seconda dello scopo per cui il riconoscimento è richiesto. Tali procedure sono direttamente svolte dalle istituzioni di istruzione superiore.

Per quanto concerne il settore AFAM, tale norma va letta insieme all'articolo 7 del già citato DPR 212/2005 e al nuovo testo dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 165/2001, come riformato dall'art. 1, comma 28-quinquies, punto 3.2 della Legge 15/2022, ovvero:

*Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e **ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico**, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, **provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della Legge 11 luglio 2002, n. 148**, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, avvenuta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata Legge n. 148 del 2002.*

Pertanto, essendo richiamato anche dal nuovo testo dell'articolo 38 come riformato, e avendo esteso esplicitamente tale applicazione anche al settore AFAM, è bene analizzare le differenti fattispecie di riconoscimento accademico finalizzato indicate all'art. 2 della Legge 148/2002 valevoli per entrambi i sistemi (Università e AFAM).

Sono innanzitutto indicate due macro-categorie di riconoscimenti: **[A] il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero**, che possiamo identificare col termine di **“riconoscimento di crediti”** e **[B] il riconoscimento dei titoli di studio stranieri**. In questo secondo caso, ovvero di riconoscimento del titolo finale estero [B], esistono le seguenti procedure di riconoscimento:

[1] Riconoscimento ai fini dell'accesso all'istruzione superiore: procedura di valutazione dei titoli finali di scuola secondaria superiore esteri per l'accesso ai corsi di primo ciclo o a corsi a ciclo unico quinquennali. Tale procedura non trasforma il titolo estero di scuola secondaria in un titolo italiano, ma consente l'ingresso ai suddetti corsi se **il titolo estero presenta tutte le seguenti caratteristiche:**

- si tratta di un titolo finale ufficiale di scuola secondaria del sistema estero di riferimento;
- il titolo consente nel sistema estero di riferimento l'ingresso a medesimi corsi di primo ciclo nelle medesime istituzioni;
- il titolo è ottenuto dopo un percorso complessivo di almeno 12 anni di scolarità;
- nel caso esista una prova nazionale o un esame finale al fine dell'ingresso all'istruzione superiore, tale requisito è richiesto anche per l'ingresso ai corsi italiani;
- sussistono casi particolari riferiti ad alcuni titoli finali di scuola secondaria esteri che sono valutati seguendo differenti regole. Tali elementi saranno approfonditi nei capitoli seguenti, analizzando le annuali “Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia”¹⁰.

[2] Riconoscimento ai fini del proseguimento degli studi: procedura di valutazione dei titoli finali esteri di primo e di secondo ciclo per l'accesso rispettivamente ai corsi di secondo e terzo ciclo. Tale procedura non trasforma il titolo estero in un titolo italiano, ma consente l'ingresso a corsi di secondo o terzo ciclo se il titolo estero presenta tutte le seguenti caratteristiche:

- si tratta di un titolo ufficiale rispettivamente di primo o secondo ciclo del sistema estero di riferimento, rilasciato da istituzione ufficiale del sistema estero;
- il titolo consente nel sistema estero di riferimento l'ingresso a medesimi corsi di secondo o terzo ciclo;
- il titolo presenta gli elementi di natura e disciplinari corrispondenti a quelli del titolo italiano richiesto per l'ingresso.

¹⁰ <https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>

La procedura di riconoscimento finalizzato per la prosecuzione degli studi è da integrarsi con quanto stabilito per le istituzioni universitarie all'art. 6 del Decreto 270/2004 e per quelle AFAM all'art. 7 del DPR 212/2005, articoli che, come accennato, introducono il concetto di "idoneità" del titolo estero. Il concetto di idoneità del titolo estero per concedere l'ingresso a un corso di studi italiano è stabilito dall'istituzione in regime di autonomia. Un titolo estero è riconosciuto idoneo nei casi di [1] Riconoscimento ai fini dell'accesso all'istruzione superiore e di [2] Riconoscimento ai fini del proseguimento degli studi, quando gli elementi esposti in precedenza e riferiti a tali procedure sono tutti rispettati (livello, natura, afferenza disciplinare, ufficialità del titolo e dell'istituzione e diritti accademici di ingresso a medesimi corsi nel sistema estero di riferimento). Restano salve le richieste di una adeguata preparazione del candidato per i corsi che richiedono tale requisito.

[3] Riconoscimento ai fini del conseguimento del titolo italiano: procedura di valutazione dei titoli finali esteri per l'ottenimento di un corrispondente titolo finale italiano del medesimo ciclo/livello. Questa procedura ha l'obiettivo di rilasciare un titolo finale italiano, cioè avente valore legale nel nostro sistema.

Storicamente tale procedura è identificabile con il termine di "equipollenza", anche se la Legge 148/2002 non utilizza più tale termine. Inoltre, l'art. 9 della Legge 148/2002 ha abrogato la precedente procedura di equipollenza (art. 9: Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 170 e l'articolo 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592).

La valutazione di un titolo estero per tali scopi può produrre differenti risultati:

- (i) il rilascio del corrispondente titolo italiano senza la richiesta di sostenere ulteriori esami o di presentare elaborati finali (riconoscimento diretto): tale procedura è identificabile con il termine di **"riconoscimento diretto"** o di **"equipollenza diretta"**, ma è molto rara visto che sono pochissimi i casi dove ogni elemento del titolo estero coincide con quello italiano di riferimento;
- (ii) la richiesta di sostenere ulteriori esami / ottenere ulteriori crediti e/o presentare elaborati finali per colmare la parte del curriculum degli studi non coperta dalla valutazione del titolo estero o per colmare il numero di crediti richiesto per l'ottenimento del titolo finale per il rilascio del corrispondente titolo italiano; tale procedura è identificabile col termine di **"abbreviazione di corso"**.

CAPITOLO 4

Caratteristiche dei sistemi di istruzione e formazione superiore

4.1 | Terminologia

Il primo elemento da considerare in un sistema nazionale di istruzione e di formazione superiore è certamente legato all'**aspetto terminologico**, ovvero a come i titoli, le istituzioni e altri elementi del sistema sono denominati ufficialmente. Tale elemento è importante perché molti Paesi hanno utilizzato denominazioni simili, o a volte le medesime, per indicare elementi differenti. Infatti, molti dei termini utilizzati nel settore dell'istruzione hanno origine nel Medioevo, ma gli stessi hanno assunto significati differenti a seconda del contesto nel quale sono stati utilizzati e rispetto alle evoluzioni storiche specifiche di ogni sistema.

Un primo esempio è dato da quelle qualifiche che hanno nomi simili in differenti sistemi, ma appartengono a livelli di istruzione differenti, vediamo alcuni esempi:

Baccalauréat: diploma finale di scuola superiore in Francia;
Bachiller: diploma di scuola superiore in Spagna;
Baccalaureus Artium: titolo universitario del Sud Africa;
Bachelor of Arts / of Science: titolo di primo ciclo della formazione superiore di molti Paesi.

In alcuni sistemi esistono titoli di studio che, pur assumendo nomi simili, hanno caratteristiche differenti:

Nei Paesi Bassi il titolo di *Bachelor of Art/of Science* (BA/BSc) è differente per natura e caratteristiche dal titolo di *Bachelor* (B), perché rilasciati da differenti istituzioni della formazione superiore. In Turchia il titolo di *Lise Diploması* è di scuola superiore, mentre quello di *Lisans Diploması* è titolo della formazione superiore, e quindi accademico.

Anche i nomi simili delle istituzioni della formazione superiore assumono differenti significati a seconda del sistema di riferimento: alcune offrono programmi professionalizzanti e altre

accademici, mentre in alcuni casi abbiamo livelli completamente differenti di istruzione impartita in istituzioni che assumono la medesima denominazione. Per questo motivo si deve sempre verificare la natura dei corsi impartiti in una data istituzione estera (accademica o professionale) tenendo presente che il nome dell'istituzione non sempre riflette la tipologia dei corsi da essa organizzati.

4.2 | Sistemi di istruzione scolastica diversificati e non-diversificati

Esistono differenti modelli di istruzione scolastica secondaria nei diversi Paesi: istruzione preparatoria agli studi universitari e/o accademici, istruzione generale o generalista, istruzione professionale o combinazioni tra istruzione generale e professionale. A seconda dei sistemi, tali tipologie sono offerte in strutture uniche o differenti.

L'**istruzione scolastica diversificata** è solitamente offerta in differenti canali o in differenti strutture a seconda della natura dell'istruzione impartita e dello scopo specifico di tale istruzione (accesso al mondo del lavoro, accesso ad una specifica tipologia di istituzione d'istruzione superiore ecc.). Terminato il corso degli studi si otterrà una qualifica specifica e differente come natura da quella rilasciata da altre istituzioni del medesimo livello.

L'**istruzione scolastica non-diversificata** è riferita a quei sistemi dove le differenze tra le istituzioni scolastiche secondarie risultano essere meno marcate o totalmente assenti e, di solito, è rilasciata la medesima qualifica a conclusione degli studi.

Come esempio, analizziamo brevemente i sistemi scolastici dei Paesi Bassi, del Regno Unito e degli USA:

Paesi Bassi

L'istruzione scolastica secondaria nei Paesi Bassi è offerta parallelamente in due canali differenti: all'inizio del primo anno di istruzione scolastica secondaria, gli studenti possono seguire sei anni di VWO, che preparano all'ingresso all'università, oppure cinque anni di HAVO per l'ingresso all'istruzione superiore di tipo professionalizzante o con un approccio agli studi più pratico. Esiste un'ulteriore tipologia di istruzione secondaria, offerta dalle VMBO, di durata quadriennale, che non consente l'accesso alla formazione superiore, ma solo a studi post-secondari di livello professionale (MBO).

Regno Unito

Nel Regno Unito, l'istruzione secondaria è impartita in due cicli: dopo i primi cinque anni si è ammessi agli esami del *General Certificate of Secondary Education* (GCSE), e dopo ulteriori due anni si accede agli esami per il *General Certificate of Education* (GCE) a livello avanzato (comunemente conosciuto come *A-levels*). Il GCE a livello avanzato in tre materie (*subjects*) è la condizione maggiormente richiesta per l'accesso alla formazione superiore.

Stati Uniti

Negli Stati Uniti l'istruzione secondaria è impartita nelle medesime istituzioni, ma differisce a seconda del livello di difficoltà della materia studiata dallo studente: il titolo finale rilasciato è il medesimo per tutti gli studenti (*High School Diploma*). In questo caso si dovrà analizzare il percorso degli studi svolto per comprendere la preparazione specifica del singolo studente e il superamento dei requisiti minimi richiesti.

4.3 | Accesso alla formazione superiore

Quando parliamo dei requisiti di accesso alla formazione superiore, di solito utilizziamo i termini **“accesso”** e **“ammissione”** in maniera interscambiabile, ma i due termini non hanno il medesimo significato: col termine **“accesso”** sono indicati i requisiti generali per l'ingresso agli studi della formazione superiore, mentre col termine **“ammissione”** indichiamo i requisiti specifici che consentono di seguire ufficialmente **“quel determinato corso”**.

Le politiche di accesso alla formazione superiore sono differenti nei diversi sistemi e possono variare anche all'interno dello stesso sistema a seconda della natura dell'istituzione che consideriamo. In alcuni sistemi l'**accesso è subordinato al superamento di un esame finale** (come la *Selectividad* in Spagna) o avviene tramite il possesso del solo titolo di studio (come nei Paesi Bassi col diploma *VWO*). Inoltre, in alcuni sistemi è richiesto, oltre al titolo finale di scuola secondaria, **il raggiungimento di un determinato risultato/punteggio** (come in Finlandia e in Cina) per l'ingresso ai corsi.

Un altro elemento da tenere in considerazione per l'accesso alla formazione superiore è dato dagli **anni di scolarità complessivi**: la maggior parte dei sistemi scolastici prevede 12 anni di scolarità complessiva al fine dell'ingresso ai corsi della formazione superiore, mentre esistono delle eccezioni che prevedono 10 o 11 anni di scolarità complessiva, mentre il sistema italiano ne prevede 13 in totale.

In ogni sistema esistono tuttavia casi particolari di accesso ai corsi della formazione superiore che sono da considerarsi come eccezioni alle regole generali: molto spesso tali casi eccezionali derivano da esigenze specifiche e da decisioni di politica dell'istruzione del Paese di riferimento (accesso degli adulti agli studi, riconoscimento dell'apprendimento pregresso ecc.).

Accesso in Italia ai corsi di primo ciclo e a corsi a ciclo unico

Per l'ingresso a corsi di primo ciclo (Laure e Diploma accademico di primo livello) o a corsi a ciclo unico, occorre essere in possesso di un titolo finale di scuola secondaria superiore che consenta l'accesso nel Paese estero di riferimento alle medesime istituzioni e ai medesimi corsi. In considerazione degli elementi del sistema italiano, sussistono però alcune caratteristiche che tale qualifica finale deve possedere al fine di consentire tale accesso ai corsi in Italia, ovvero il titolo finale degli studi secondari dovrà **essere conseguito con almeno 12 anni di scolarità complessiva** e, nel caso sia previsto, **aver superato la prova di idoneità accademica eventualmente prevista**

per l'accesso agli studi della formazione superiore nel Paese di provenienza. Oltre a tali caratteristiche, l'Allegato 1¹¹ alle "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia", stabilisce ulteriori casi specifici e correttivi nel caso tali elementi non siano rispettati da parte del titolo estero finale di scuola secondaria. È bene segnalarne comunque alcuni, ovvero che *"le istituzioni della formazione superiore italiane terranno conto altresì dei **requisiti di accesso richiesti nei sistemi esteri di riferimento, ivi comprese le eventuali soglie e/o requisiti minimi di votazione, di livello formativo raggiunto e di presenza di componenti curriculari relativi a specifiche materie/discipline, in considerazione del loro numero, della loro natura e del contenuto**"* e che le medesime istituzioni *"potranno comunque richiedere ulteriori requisiti di ammissione, in linea con i propri ordinamenti e con il corso di studi prescelto"*. Inoltre, i titoli scolastici finali con le caratteristiche sopra descritte, consentono la prosecuzione agli studi nella formazione superiore italiana, *"qualora siano stati conseguiti sulla base **almeno dell'ultimo biennio di frequenza con esito positivo nel sistema formativo estero**"*, elemento da considerare *"tenendo conto dell'intero percorso formativo svolto"*. Per gli ulteriori casi specifici, si invitano le istituzioni a verificare tutti gli elementi contenuti all'interno del citato Allegato 1.

4.4 | Sistema unitario e sistema binario della formazione superiore

I sistemi della formazione superiore si dividono in **sistemi "unitari"**, dove esiste, generalmente, un'unica tipologia di istituzioni che impartiscono differenti corsi, e **sistemi "binari"**, dove troviamo differenti tipologie di istituzioni della formazione superiore a seconda della natura degli studi impartiti (accademici, professionali e di ricerca). Nei sistemi unitari, gli studi accademici e quelli professionalizzanti possono essere combinati all'interno dei medesimi programmi degli studi, pertanto possiamo avere medesime qualifiche che riflettono studi di natura differente.

Esaminiamo il caso degli Stati Uniti, dove è richiesto l'High School Diploma per l'accesso a tutti i programmi della formazione superiore: in questo caso gli studenti potranno accedere a corsi che hanno scopi differenti all'interno delle medesime istituzioni, cioè ai corsi di *Associate in Arts/Science* o a quelli di *Bachelor in Arts/Science*. Vediamo quindi che, in alcuni sistemi, le medesime istituzioni possono offrire al loro interno programmi di natura o con scopi differenti.

Altro caso è quello della Germania, dove la formazione superiore è offerta da istituzioni dette *Fachhochschule* e dalle *wissenschaftliche Universität*, che, oltre al rilascio di qualifiche di natura differente, richiedono differenti diplomi di scuola secondaria per l'accesso ai propri corsi: lo *Zeugnis der Fachhochschulreife* per le prime e lo *Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife* per le seconde, mentre esiste un ulteriore titolo detto *Zeugnis der Fachgebundenen Hochschulreife*, che consente l'accesso solo a determinate discipline.

¹¹ <https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2022/Allegato1.pdf>

4.5 | Durata e cicli/livelli della formazione superiore

Ogni sistema è **suddiviso in differenti cicli/livelli**: per effetto del Processo di Bologna, la maggior parte dei Paesi europei ha adottato una ripartizione degli studi svolti a livello di formazione superiore suddivisa in tre cicli principali, con la recente aggiunta di un primo ciclo-breve. Esistono però suddivisioni nazionali degli studi che non rispecchiano la classificazione di Bologna. Inoltre, la durata degli studi, i risultati d'apprendimento e lo scopo specifico di una qualifica nei differenti cicli non coincidono sempre tra i vari sistemi nazionali. Per questo motivo, **l'indicazione del livello o ciclo degli studi è utile come dato per una valutazione delle qualifiche finali o degli studi svolti, ma non è certamente l'unico criterio da utilizzare per giungere ad una corretta equiparazione del percorso di studi effettuato**. Per quanto riguarda gli anni di studio, anche **il mero computo dei medesimi non può dare una corretta interpretazione del carico di lavoro e del livello** degli studi svolti. Oltre alla suddivisione data dal Processo di Bologna, abbiamo altre scale per la classificazione delle qualifiche che sono utilizzate anche in sistemi al di fuori del Processo di Bologna (ad esempio EQF e ISCED).

4.6 | Sistema di votazione e di crediti

Ogni Paese adotta un sistema di valutazione del profitto degli studenti, sia a livello di scuola secondaria che di formazione superiore. Allo stesso modo, molti Paesi hanno adottato sistemi per quantificare l'impegno o il "peso" per l'ottenimento di ogni specifica qualifica, creando un apposito sistema cosiddetto di "crediti". Per questo motivo, è importante conoscere la definizione specifica e il sistema in vigore in ogni Paese, sia per quanto riguarda la scala di valutazione utilizzata, sia per il sistema di crediti adottato. Ad esempio, nelle Filippine il voto 1 è il massimo ottenibile, mentre nei Paesi Bassi corrisponde a una votazione molto bassa.

Risulta utile conoscere anche la cosiddetta **"cultura del voto"** al fine di verificare se l'assegnazione di un determinato punteggio in un sistema sia o meno scarsamente ottenibile: se pensiamo alla Francia, la votazione massima di 20 è molto rara, pertanto, in una comparazione tra scale valutative, si considera solitamente 18 come voto massimo.

Per i **crediti** invece, è fondamentale conoscere a cosa essi si riferiscono nel sistema nazionale, visto che a volte rappresentano esclusivamente il numero delle ore di lezione frontale, mentre altre volte considerano l'impegno complessivo dello studente per il superamento di un singolo esame. In alcuni sistemi come la Norvegia, le Filippine o l'Australia, le istituzioni riportano nei propri transcript l'indicazione della scala valutativa e della scala di crediti utilizzata. In merito al numero di crediti, l'Italia ha adottato il **sistema ECTS** sia per i Crediti Formativi Universitari (CFU) del settore universitario, sia per i Crediti Formativi Accademici (CFA) del settore AFAM, come avviene nella maggior parte dei Paesi aderenti al Processo di Bologna, ma tale impostazione di crediti non è l'unica esistente, infatti essa si basa sul concetto di workload, ovvero di impegno totale per l'acquisizione dei risultati di apprendimento da parte degli studenti, mentre altri sistemi adottano crediti basati su altri parametri, nella maggior parte dei casi riferibili a ore di lezioni frontali e laboratori. Infine, esistono sistemi dove, per ogni regione/stato o per ogni istituzione, possono essere utilizzate scale valutative e di crediti differenti (come il Canada e, in alcuni casi, gli USA).

CAPITOLO 5

Principali domande ai fini di una valutazione

Alla luce di quanto già esposto, è bene ora riassumere alcune domande principali da porsi durante la fase valutativa di un titolo estero al fine di un suo riconoscimento accademico in Italia. La risposta positiva o negativa a tali domande ne determinerà la possibile accettazione per l'ingresso ad un corso italiano o un suo diniego.

Istruzione secondaria

- Dopo quanti anni di scuola primaria si accede alla scuola secondaria?
- Esiste più di una tipologia di scuola secondaria? In altre parole, il sistema è diversificato o non-diversificato?
- Quanti anni di scuola sono richiesti per l'ottenimento del/dei titolo/i di scuola secondaria?
- Quale/i diploma/i è/sono rilasciato/i al termine della scuola secondaria e a quale istituzione danno accesso?
- Esiste un esame/prova nazionale per l'ingresso alla formazione superiore?
- Quali sono gli elementi specifici per l'ingresso ai corsi della formazione superiore in termini di votazione minima e/o caratteristiche curriculari?

Formazione superiore

- È un sistema binario o unitario?
- Qual è il nome dei titoli più comunemente rilasciati? Quanti anni sono necessari per i loro ottenimento?
- Quale sistema di votazione è utilizzato?
- Com'è misurato il "peso" di ogni corso e come è chiamata tale unità di misura (unità, crediti, ore ecc.)?
- Che tipologia di valutazione del profitto è utilizzata?
- Quale istituzione o ente rilascia il titolo finale? Se diversa da quella che ha rilasciato il titolo finale, quale istituzione ha amministrato gli studi e dove sono stati svolti? Nel caso sia differente, tale istituzione che ha amministrato gli studi opera in un altro Paese? Se sì, è accreditata/ riconosciuta dove opera o non è soggetta ad alcun controllo di qualità?

Singole qualifiche e corsi

- Che tipologia di istituzione ha rilasciato la qualifica?
- La qualifica finale è da considerarsi “ufficiale” nel Paese di riferimento?
- Quale qualifica consente l'accesso al corso? Esistono ulteriori requisiti di ammissione?
- Una qualifica formale di accesso è sempre prevista o esistono delle eccezioni?
- Qual è la durata a tempo pieno del corso?
- Qual è la struttura e quali i contenuti di ogni corso/modulo e quanto tempo è necessario per superarli?
- Il corso è incentrato su studi accademici, professionali o di ricerca, oppure è un insieme di questi?
- Quale è la natura della prova finale? È obbligatorio presentare una tesi finale?
- Esiste una qualifica accademica conferita insieme al titolo di studio?
- Esiste una qualifica professionale conferita insieme al titolo di studio?
- Il titolo consente l'ingresso a ulteriori studi? Se sì, a quali?
- Il titolo consente l'accesso a professioni regolate? Se sì, direttamente o indirettamente?

Ulteriori elementi

- Legislazione e regole nazionali: quali sono le leggi principali che si occupano d'istruzione secondaria e di formazione superiore?
- Accordi internazionali: il Paese ha siglato degli accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, in tema di riconoscimento delle qualifiche e/o di standardizzazione dei sistemi? Quali aspetti accademici e professionali ricoprono tali accordi?
- Come sono riconosciute/accreditate le istituzioni della formazione superiore?
- Come sono riconosciuti/accreditati i singoli programmi e corsi di studio?
- Esiste un sistema di controllo della qualità a livello centrale, locale o demandato ad altri organismi? Come avviene tale controllo di qualità?

CAPITOLO 6

Elementi principali di una qualifica

Ogni titolo di studio, certificazione formale di un percorso formativo svolto o certificato/attestato, presenta degli elementi specifici che negli anni sono stati categorizzati al fine di poter rendere più trasparenti le qualifiche finali anche per un loro riconoscimento in altri sistemi esteri. Partendo dall'esperienza dei centri ENIC/NARIC, dalle prassi internazionali e nazionali e dalle informazioni riportate all'interno della differente documentazione accademica, possiamo riassumere gli elementi di una qualifica che si devono conoscere per giungere ad una corretta valutazione. Dovremo pertanto richiedere tutta la documentazione utile riferita ad un titolo estero al fine di conoscere gli elementi elencati di seguito.

Elementi di una qualifica

- Nome ufficiale del titolo (in lingua originale)
- Nome ufficiale e status dell'istituzione che ha rilasciato il titolo (awarding institution)
- Nome ufficiale e status dell'istituzione dove si è svolto il corso - se diversa dalla precedente (teaching institution)
- Accredimento del corso
- Natura del titolo
- Livello del titolo
- Durata e numero di crediti
- Diritti accademici e professionali
- Elementi specifici
- Curriculum degli studi

6.1 | Nome ufficiale del titolo (in lingua originale)

È fondamentale indicare il nome della qualifica come presente ufficialmente nel sistema educativo di riferimento: ogni qualifica in un determinato sistema ha un nome proprio che la distingue a livello nazionale e ne definisce anche gli elementi specifici. Come regola generale, **si richiede sempre di riportare il nome della qualifica senza alcuna traduzione**, al fine di comprenderne a pieno la natura e le caratteristiche nel sistema estero. Indicare termini generici come quello di

“Master” senza riportare il nome proprio del titolo (come Laurea Magistrale, Mestrado, Magister) non ha alcun significato e non permette una corretta valutazione della qualifica. Il nome ufficiale di un titolo consente inoltre di individuarlo all'interno del Quadro nazionale riportante le varie qualifiche e i relativi livelli (di solito detto NQF), ove adottato, e quindi di comprenderne meglio il livello, la natura e le interazioni con le altre qualifiche del medesimo sistema.

Il modo corretto per presentare un titolo è il seguente:

- Nome ufficiale del titolo + (traduzione suggerita - i.e. Master):
- Italia: Laurea Magistrale (Master degree)
- Francia: Licence (Bachelor degree)
- Ucraina: Диплом магістра (Magistr - Master degree) – attenzione, la translitterazione è differente dalla mera traduzione.

6.2 | Nome ufficiale e status dell'istituzione che ha rilasciato il titolo (awarding institution)

Si dovrà conoscere il nome ufficiale dell'istituzione che ha rilasciato la qualifica estera: **questo dato ci sarà utile al fine di verificare se tale istituzione sia ufficiale (accreditata o riconosciuta) nel sistema nazionale dove opera.** Inoltre, sarà importante verificare l'effettivo status dell'istituzione che ha rilasciato il titolo (*university, university of applied sciences, polytechnic, ecc.*), informazione che potrà essere utile per comprendere la natura dei titoli da essa rilasciati. Anche in questo caso andrà **richiesto di indicare il nome dell'istituzione in lingua originale.** Nel caso di utilizzo di un nome tradotto in lingua inglese, si tenga presente che tali traduzioni non sono sempre ufficiali e rendono a volte difficile individuare in maniera precisa l'istituzione all'interno degli elenchi nazionali prodotti dalle autorità preposte nel Paese estero di riferimento (Ministeri, Agenzie di valutazione della qualità, ecc.). Inoltre, alcuni termini utilizzati per la denominazione di una istituzione in un dato contesto nazionale possono assumere significati differenti in altri sistemi: ad esempio, col termine “*Polytechnic*” si indicano di solito istituzioni estere che propongono corsi professionalizzanti e non accademici, cosa del tutto differente dal termine italiano “Politecnico”. Si segnala inoltre che in alcuni sistemi dove esiste il concetto di “**accreditamento**” delle istituzioni (differente da quello di “riconoscimento” vigente in Italia), abbiamo un termine preciso e quindi **una scadenza di tale accreditamento:** pertanto si consiglia sempre di verificare la data di rilascio del titolo al fine di controllare se in tale periodo l'istituzione estera aveva la possibilità di rilasciare qualifiche ufficiali del sistema estero corrispondente.

Esempi di differenti tipologie di istituzioni della formazione superiore:

- Paesi Bassi: *Hogeschool* (HBO) e *Universiteit* (WO)
- Svizzera: *Universität/Université/Università* e *Fachhochschule/Haute école spécialisée/Scuola universitaria professionale*
- Finlandia: *Ammattikorkeakoulu* e *Yliopisto*
- Germania: *Universität* e *Fachhochschule*

Istituzioni non ufficiali che rilasciano qualifiche ufficiali: esistono istituzioni che pur non facendo parte del sistema di formazione superiore estero, hanno la possibilità di organizzare alcuni corsi e rilasciare i rispettivi titoli in modo ufficiale. Ciò non avviene per tutti i corsi organizzati all'interno di tali istituzioni, pertanto in questi casi si dovrà verificare quali corsi siano accreditati e quali no. Un esempio è la Francia, dove esistono istituzioni private alle quali lo Stato consente di rilasciare dei titoli "validati" o "vistati", i cosiddetti *diplôme visé*; altre qualifiche non *visé* rilasciate dalle medesime istituzioni non sono ufficiali del sistema francese e sono rilasciate quindi in nome e per conto dell'istituzione privata.

Istituzioni ufficiali che rilasciano qualifiche non ufficiali: esistono differenti casi di istituzioni ufficiali che rilasciano qualifiche non afferenti al sistema estero di riferimento, pertanto non ammissibili alle procedure di riconoscimento in altri sistemi. Tra queste abbiamo il caso del Brasile dove esistono due tipologie di programmi di secondo ciclo che si posizionano a livello *pós-graduação*: programmi *lato sensu* e programmi *stricto sensu*. I programmi lato sensu non hanno accreditamento nazionale, quindi anche se rilasciati da istituzioni ufficiali del sistema brasiliano non possono trovare riconoscimento in Italia, mentre i programmi *stricto sensu* sono quelli che portano al rilascio del *Mestrado*, titolo ufficiale di secondo ciclo riconoscibile in Italia. Un altro esempio è dato dalla Francia, dove abbiamo tipologie di programmi, e quindi di titoli, non ufficiali del sistema, sia rilasciati dalle università francesi (*diplôme universitaire*) che dalle *Grande École (mastère spécialisé)*: tali qualifiche non possono trovare riconoscimento nel nostro sistema anche se rilasciate da istituzioni ufficiali. Infine, si noti il caso della Spagna, dove esiste una differenza tra *Master* come *titulo oficial* - i primi titoli di questo tipo sono stati rilasciati a partire dal 2008 - che corrispondono al secondo ciclo del Processo di Bologna - e *Master* come *titulo propio*, qualifiche non ufficiali e rilasciate in nome e per conto della sola istituzione. Anche in questo caso l'istituzione rilasciante il *titulo propio* è ufficiale nel sistema spagnolo, ma non la qualifica rilasciata.

Istituzioni "internazionali": alcune istituzioni non appartengono formalmente a nessun sistema, ma sono riconosciute da tutti o molti Paesi. Tali istituzioni sono poche (non si supera la decina in tutto il mondo) e sono di solito istituite da organizzazioni internazionali o sulla base di accordi bilaterali/multilaterali tra Paesi differenti. Si prega comunque di prestare attenzione a istituzioni che dichiarano di godere di un riconoscimento "internazionale" o "sovranzionale", visto che tale prerogativa non sussiste nel settore dell'istruzione superiore, tranne per i rari casi esposti. Tra gli esempi rientranti in questa categoria troviamo la United Nations University, istituzione retta e finanziata dalle Nazioni Unite con sede a Tokyo, ma non facente parte del sistema giapponese, anche se da tale sistema accreditata: i titoli di tale istituzione sono riconoscibili nel nostro ordinamento. Abbiamo inoltre il caso dello European University Institute, istituzione retta e finanziata dai Paesi dell'Unione Europea con sede in Italia, non facente parte ufficialmente del sistema italiano di formazione superiore, ma i cui titoli sono riconosciuti nel nostro ordinamento.

Istituzioni trans-nazionali (TNE): istituzioni che operano in un Paese, ma che si riferiscono a un altro sistema di formazione superiore. In questi casi si dovrà verificare lo status di accreditamento/ riconoscimento di tali istituzioni nei sistemi dove operano.

- Branch campus: sede distaccata
- Franchised institution / programme: istituzione in concessione/rappresentanza
- Off-shore institution: istituzioni estere completamente operanti in altro sistema formativo

6.3 | Nome ufficiale e status dell'istituzione dove si è svolto il corso (teaching institution)

In tutti i casi di riconoscimento di un titolo di studio estero, **è efficace conoscere dove sono stati svolti i corsi relativi al titolo finale rilasciato e in che modalità**. Questa informazione ci è utile al fine di verificare lo status dei corsi e le politiche di riconoscimento dei rispettivi titoli rilasciati da una istituzione ufficiale a fronte di corsi organizzati da un'altra istituzione che può non essere accreditata/riconosciuta. Succede a volte che istituzioni non riconosciute/accreditate, operanti in Italia o in altri contesti, organizzino corsi di studio i cui titoli finali sono rilasciati da istituzioni riconosciute operanti in altri sistemi (molto spesso tramite la pratica della *validation* attuata da istituzioni britanniche). In questi casi **tali qualifiche estere, seppur ufficiali nel sistema di riferimento, non possono trovare riconoscimento nel nostro sistema** per mancato accreditamento ex Decreto 214/2004 "Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4 della Legge 11 luglio 2002, n. 148)". Tale diniego al riconoscimento è in linea coi principi della Convenzione di Lisbona e si basa sul concetto di **verifica degli elementi di qualità svolti dalle autorità nazionali preposte**: in pratica, non sussiste prova che alcuna agenzia nazionale estera di valutazione di qualità svolga controlli di accreditamento di programmi fuori dal proprio territorio nazionale, pertanto i corsi organizzati in Italia o in altro Paese differente da quello di origine, hanno un difetto di mancata verifica di accreditamento, come avviene invece per i medesimi corsi svolti sul territorio nazionale estero. Tale elemento è ribadito all'interno delle "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia", dove si ricorda che **"nel caso in cui il candidato ad un corso di studio presenti un titolo estero ottenuto a fronte di studi prevalentemente svolti in Italia, il riconoscimento anche parziale di tale titolo è subordinato alla procedura di accreditamento dell'istituzione operante in Italia, secondo quanto stabilito dal Decreto 26 aprile 2004, n. 214 «Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4 della Legge 11 luglio 2002, n. 148)», in attuazione dell'articolo VI.5 della Convenzione di Lisbona. Si invitano pertanto le istituzioni della formazione superiore ad indicare tale requisito all'interno della propria documentazione relativa all'immatricolazione a corsi di studio con titolo estero"**.

6.4 | Accredimento del corso

Un altro elemento fondamentale che riguarda i **requisiti qualitativi di un corso di studi è il suo accreditamento**. Questa verifica degli aspetti di qualità dovrà avvenire a livello nazionale secondo le regole stabilite in ciascun sistema, pertanto potranno accedere alle procedure di riconoscimento titoli derivanti da corsi ufficialmente accreditati nel Paese estero di ottenimento del titolo. Per questo motivo, oltre all'accREDITAMENTO/ricONOSCIMENTO dell'istituzione è importante capire anche lo status del corso di studi svolto. È infatti possibile che una medesima istituzione eroghi sia corsi riconosciuti, sia corsi di natura privata, o può capitare che in alcuni Paesi il riconoscimento sia a "livello programmatico" e non istituzionale o che siano richiesti entrambi perché una qualifica sia ritenuta ufficiale a livello nazionale. Molte banche dati nazionali riportano non solo il riconoscimento dell'istituzione, ma anche la relativa offerta formativa e lo status di accreditamento ed eventuale scadenza. Un corso non accreditato non potrà trovare riconoscimento all'interno del nostro sistema.

6.5 | Natura del titolo

Non tutti i corsi di studio perseguono i medesimi fini: alcuni preparano gli studenti alla ricerca e quindi si basano su studi di tipo accademico, altri invece perseguono fini professionalizzanti: la natura di una qualifica è un elemento fondamentale al fine della sua valutazione. Nei sistemi binari di istruzione superiore esistono differenti istituzioni che propongono corsi di diversa natura - *academic o vocationally oriented programmes*: nella maggior parte dei casi questi corsi appartengono al medesimo ciclo/livello di istruzione, ma differiscono per natura, quindi le qualifiche finali non sono comparabili pienamente tra loro. Pensiamo ad un corso svolto a livello di *Master* in una *University of Applied Sciences* e a uno stesso corso svolto in una "*Academic*" *University*: nella maggior parte dei casi il primo titolo non consentirà l'accesso a *Doctoral programmes* perché lo studente non ha acquisito conoscenze, competenze e abilità in ambito di ricerca scientifica. In questi casi, sarà necessario comprendere la natura delle istituzioni estere che rilasciano titoli nei medesimi settori disciplinari afferenti a tale settore, i quali potranno trovare riconoscimento in Italia.

6.6 | Livello del titolo

Il livello del titolo è utile al fine di una sua **classificazione all'interno di un dato sistema nazionale o secondo una classificazione internazionale**: pertanto è fondamentale conoscere il parametro col quale è indicato il livello (EQF, Processo di Bologna, ecc.). **Il livello è il punto di partenza per ogni procedura valutativa**, ma non deve mai essere considerato come unico elemento: a ogni livello possono corrispondere più qualifiche che si differenziano per natura, durata, effetti accademici ecc. Esistono **differenti classificazioni dei titoli di studio a livello internazionale**: cicli del Processo di Bologna, livelli ISCED, livelli dello *European Qualifications Framework* (EQF), livelli

dei *National Qualifications Frameworks* (NQF), ecc. Si precisa nuovamente che **a un ciclo/livello possono corrispondere più qualifiche del medesimo sistema**, pertanto tale afferenza non genera automaticamente alcuna corrispondenza tra qualifiche, visto che **il livello è un elemento che deve essere sempre letto insieme a tutti gli altri componenti che formano una qualifica**.

Esempi di classificazione dei principali titoli italiani secondo i livelli/cicli internazionali:

Laurea/Diploma accademico di primo livello: titolo di primo ciclo (Processo di Bologna); livello 6 EQF, livello 5A ISCED 1997; livello 6 ISCED 2011; undergraduate; Bachelor level

Laurea Magistrale/Diploma accademico di secondo livello: titolo di secondo ciclo (Processo di Bologna); livello 7 EQF, livello 5A ISCED 1997; livello 7 ISCED 2011; postgraduate; Master level

6.7 | Durata e numero di crediti

La durata di un corso è un parametro molto importante al fine della valutazione di una qualifica, ma **a volte tale indicazione può essere fuorviante se non letta insieme ad altri elementi e soprattutto se non si tiene in considerazione lo scopo per il quale è richiesto un riconoscimento**. Innanzitutto, la durata può variare a seconda che il corso sia *part-time* o *full-time* ed è bene richiedere di esplicitare tale indicazione nella documentazione allegata al titolo di studio. **La mera somma del numero di anni di corso** - considerando tutti gli anni di scolarità - **non è sempre una buona pratica e può anche essere fuorviante**, oltre al fatto di considerare la durata come indicazione dell'afferenza ad un medesimo livello. In tanti sistemi esteri, il titolo di primo ciclo detto *Bachelor* ha una durata di quattro anni, ma è sempre qualifica di primo ciclo comparabile in Italia a una di Laurea (triennale) e non a un titolo del vecchio ordinamento di Diploma di laurea. **Il numero degli anni va comunque considerato anche in relazione allo scopo del riconoscimento**, quindi potremo avere differenti valutazioni del medesimo titolo a seconda che venga chiesto l'ingresso a un corso o il rilascio di un titolo italiano corrispondente.

Per quanto riguarda **i crediti, essi sono utili come parametro per indicarci "il peso" della qualifica**, quindi vanno considerati come una sorta di unità di misura del titolo. Esistono differenti sistemi di crediti (sovrnazionali, nazionali, regionali o interni all'istituzione). Il sistema più utilizzato all'interno dei paesi dell'Unione Europea, e di quelli del Processo di Bologna, è quello **ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System che utilizza il concetto di workload**, ma non è il solo presente in Europa o nel resto del mondo: in alcuni paesi esistono sistemi di crediti nazionali e in altri sistemi di crediti utilizzati dalla singola istituzione ed essi si basano anche su parametri differenti (*only teaching or contact hours, global work per student, ecc.*).

Esempi di sistemi di crediti e comparazione con ECTS:

- Regno Unito: i crediti in questo sistema valgono circa la metà di quelli ECTS, pertanto un corso di Master full-time di 180 crediti in UK (12 mesi) può corrispondere dai 75 a un massimo di circa 90 crediti ECTS.

- Stati Uniti: in questo sistema è utilizzato il concetto di *contact hours* per la valutazione del numero di crediti; essi valgono circa il doppio dei crediti ECTS, pertanto 1 credito US vale circa 2 crediti ECTS (30 US credits per anno = 60 ECTS). A differenza del sistema ECTS, quello statunitense non comporta un numero fisso di crediti annuo, ma la prassi ci insegna che la media di crediti ottenuti per semestre è di circa 15 crediti statunitensi.

6.8 | Diritti accademici e professionali

Un determinato titolo di studio porta con sé degli “*academic rights*”, tra cui, di solito, quello di **consentire l'accesso a ulteriori studi**. A seconda della natura della qualifica e della tipologia di istituzione che lo rilascia, un titolo potrà consentire l'accesso a tutti i corsi di ciclo/livello successivo, solo a determinati corsi di ciclo/livello successivo o a nessun corso di studi. Tale elemento è da considerare come principale durante le valutazioni dei titoli esteri finalizzate all'ingresso ai corsi italiani. Se pensiamo al sistema italiano e ai titoli esistenti nel nostro ordinamento, possiamo certamente affermare che la Laurea e il Diploma accademico di primo livello hanno diritti accademici che consentono l'accesso a corsi di secondo ciclo (Laurea Magistrale e Diploma accademico di secondo livello), mentre i Master universitari e i Corsi di Perfezionamento o Master non hanno tali diritti accademici per una prosecuzione degli studi. Ciò avviene anche in altri sistemi esteri che hanno più qualifiche afferenti a medesimi livelli.

È importante sottolineare che esistono sistemi esteri cosiddetti “**non consequenziali**”, dove è possibile accedere a corsi di terzo ciclo essendo in possesso di titoli di primo ciclo (cosa non possibile in Italia visto che il nostro sistema è invece definito come “**consequenziale**”, ovvero è necessaria una qualifica di primo ciclo per l'ingresso a corsi di secondo ciclo, di secondo ciclo per l'ingresso al terzo ciclo ecc.). Pertanto, **la sola possibilità di ingresso ad un corso con una qualifica estera nel sistema estero di riferimento non è l'unico parametro utile per valutare una qualifica ai fini dell'ingresso a corsi italiani**: questo elemento andrà unito alla corrispondenza di livello e alla natura della qualifica estera. In alcuni sistemi, soprattutto quelli riferiti a Paesi di lingua spagnola, il titolo di studio porta con sé anche diritti professionalizzanti diretti, pertanto non è necessario lo svolgimento di alcun esame di Stato al fine dell'esercizio di una data professione regolata, cosa che in Italia non avviene in tutti i casi.

6.9 | Elementi specifici

A seconda dello scopo del riconoscimento, esistono alcuni elementi che sono ritenuti “principali” o “fondamentali” e la cui presenza, o assenza, può determinare il risultato del procedimento valutativo di un titolo estero. Uno di questi fattori, nel caso di richiesta di accesso a corsi di terzo ciclo, è certamente la presenza di una “tesi” finale all'interno del percorso degli studi svolto all'estero. Ciò è utile al fine di verificare le conoscenze e le abilità acquisite nel campo della ricerca, condizione di discriminazione per l'accesso a corsi improntati su questi aspetti, anche in considerazione del fatto che tale elemento per alcune tipologie di titoli è richiesto dalla normativa italiana. Un'altra parte da

considerare può essere quella relativa alla **modalità con cui è stato svolto il corso**: considerando il nostro ordinamento, alcune discipline non possono essere erogate in modalità telematica. Tale elemento può essere considerato al fine di un diniego al riconoscimento, tenuto conto che in alcuni sistemi sussiste la possibilità di una formazione online anche in discipline che preparano all'esercizio di professioni regolate. Come principio indicativo al fine di verificare la possibilità di ingresso ad un corso e, potenzialmente, di possibilità di poterlo portare a termine con successo, ci dovremo basare anche sui cosiddetti **“risultati di apprendimento”** (*learning outcomes*) della qualifica estera, comparandoli con quelli della corrispondente qualifica italiana. In linea generale, si ribadisce che tutti questi elementi formanti una qualifica estera debbano essere considerati in riferimento allo scopo per cui è richiesto il riconoscimento, verificando se sussistano **“differenze sostanziali”** tra questi ultimi e le unità del titolo italiano corrispondente.

6.10 | Curriculum degli studi

Il piano degli studi svolti è fondamentale al fine di poter verificare **l'aderenza disciplinare del corso estero a quello italiano corrispondente**. A seconda dello scopo del riconoscimento, questa componente può essere considerata in maniera **“globale”** (nel caso di richiesta di accesso a corsi) o in maniera più **“analitica”** (nel caso di richiesta del rilascio di un corrispondente titolo italiano). Questo elemento ci indica inoltre che la valutazione delle qualifiche deve tener conto di due livelli, e quindi di due controlli, differenti: un livello amministrativo, utile al fine di verificare gli elementi fondamentali del titolo, quali la sua ufficialità, la natura, la durata, il livello, ecc. (di solito svolto all'interno dell'istituzione dal settore amministrativo) e un livello didattico-disciplinare, utile al fine di verificare la corrispondenza degli elementi curriculari del candidato (svolto dalla parte docente).

CAPITOLO 7

Metodologia valutativa

Nelle procedure di valutazione delle qualifiche estere viene applicata una vera e propria **metodologia in linea con i criteri stabiliti dalla Convenzione di Lisbona e con le pratiche condivise a livello internazionale da parte dei centri afferenti alle reti ENIC e NARIC**. Nelle procedure di valutazione si tiene conto degli **elementi della qualifica e di quelli del sistema estero di appartenenza**, comparandoli alle qualifiche e al sistema italiano della formazione superiore, anche **al fine di verificare se sussistano casi di “differenza sostanziale”**.

7.1 | Principi generali

Sono di seguito riportati alcuni principi generali utilizzati al fine di valutare le qualifiche estere per scopi accademici. Come ricordato, tali fattori vanno sempre letti a seconda dello scopo del riconoscimento e tenendo conto degli elementi portanti il sistema italiano della formazione superiore.

La valutazione delle qualifiche estere viene effettuata caso per caso, valutando il singolo titolo in corrispondenza e a seconda dello scopo per cui è richiesto il riconoscimento in Italia.

Questo elemento è in linea con quanto stabilito dalla Convenzione di Lisbona, ovvero tenuto conto che esiste un **“diritto” a un equo riconoscimento** che ricade nella sfera dei diritti personali del singolo possessore della qualifica. Pertanto la valutazione è da svolgersi sui singoli casi e **sarà influenzata dallo scopo per il quale venga richiesto il riconoscimento** in Italia.

Il diniego al riconoscimento si basa sul concetto di “differenza sostanziale”, sia in considerazione degli elementi della qualifica estera e di quella italiana corrispondente, sia considerando gli elementi strutturali del sistema estero di riferimento sulla base dell'impostazione generale dell'ordinamento e del sistema italiano di formazione superiore.

La Convenzione di Lisbona stabilisce che **il diniego al riconoscimento possa essere decretato nel caso di una o più “differenze sostanziali”**¹². Sebbene tale concetto sia espresso, la stessa Convenzione non entra nel merito di quali siano in concreto tali differenze, pertanto per stabilirle ci si baserà sulla prassi internazionale e sull’esperienza dei centri afferenti alle reti ENIC e NARIC, i quali hanno affrontato più volte tale argomento. È oggi chiaro che il concetto di differenza sostanziale si basa su differenze (non generiche) relative a tre aspetti: (i) elementi della qualifica; (ii) istituzione che ha rilasciato il titolo e modalità di ottenimento; (iii) elementi strutturali del sistema estero e del sistema italiano di formazione superiore.

Le principali differenze che possiamo definire sostanziali al fine di negare il riconoscimento o per proporre un riconoscimento parziale/alternativo sono:

Livello alto - sostanziale:

- Appartenenza a differenti livelli
- Non accreditamento del corso/istituzione dove è svolto/opera
- Non ufficialità corso/istituzione
- Natura e scopi differenti (accademico, professionale, di ricerca)
- Assenza di diritti accademici/non consente ingresso a corsi analoghi
- Non esistenza nel sistema italiano di qualifiche analoghe/corrispondenti

Livello medio – sostanziale a seconda dello scopo del riconoscimento:

- Elementi fondanti/distintivi della qualifica
- Durata/crediti: è sostanziale nelle procedure di equipollenza, non sempre nelle altre procedure di riconoscimento. Se la durata è comunque pari o superiore ai due anni rientriamo nel caso di differenza sostanziale
- Ambito disciplinare e contenuti (due elementi che vanno letti a seconda dello scopo)

Livello basso – non sostanziale:

- Assenza di un singolo esame o nomi differenti dei corsi
- Differente nome del corso

La diversa afferenza di ciclo/livello di una qualifica estera in riferimento a quella richiesta in Italia per l’ingresso ad un determinato corso di studio, è sempre da considerarsi come una “differenza sostanziale”. Tuttavia, l’afferenza di tale qualifica estera al medesimo ciclo/livello di quella richiesta in Italia per l’ingresso ad un determinato corso di studio non comporta sempre alcuna equivalenza e/o riconoscimento, dato che il ciclo/livello è solo uno degli elementi che compongono una qualifica, che dovrà essere valutato insieme a tutte le altre caratteristiche del titolo estero.

Come anticipato, **il livello della qualifica è il punto di partenza per ogni azione di valutazione tra titoli di studio**, pertanto, **l’afferenza a differenti livelli non permette sin da subito tale comparazione e ne determina una differenza sostanziale**, ovvero si avrà un diniego al

¹² Si vedano in particolare gli articoli IV.1 e VI.1 della Convenzione di Lisbona.

riconoscimento. D'altro canto, **l'afferenza ad un medesimo livello non implica un automatismo nelle procedure di riconoscimento**, infatti ad un livello/ciclo di istruzione possono corrispondere più qualifiche aventi natura, durata e diritti accademici molto differenti.

La sola assenza di un documento richiesto nella procedura di riconoscimento non implica l'impossibilità ad una valutazione, a meno che tale documento sia utile per provare l'autenticità della qualifica, il suo rilascio, o contenga uno degli elementi fondamentali del titolo che risulti utile per una sua corretta valutazione.

Essendo l'equo riconoscimento un diritto del possessore del titolo, **la sola mancanza di un documento che potrà essere sostituito con altri (sempre ufficiali) o che sia da considerarsi superfluo ai fini dell'analisi degli elementi del titolo da valutare, non potrà, di per sé stesso considerato come elemento, determinare un diniego al riconoscimento**. Per questo è fondamentale che **le istituzioni siano chiare e trasparenti sulla documentazione da presentare** e su quali di esse siano da considerarsi obbligatorie. **La documentazione riferita alle operazioni di controllo sulla veridicità del titolo estero è da considerarsi sempre obbligatoria**, al fine di evitare che l'istituzione ricevente possa riconoscere qualifiche che si basino su documentazione contraffatta, incompleta e/o fasulla.

Nel caso di diniego al riconoscimento in riferimento allo scopo richiesto, si verificherà la possibilità di un riconoscimento parziale della qualifica estera.

Nei casi in cui non si possa giungere ad un riconoscimento del titolo estero per differenti motivi, **si dovrà verificare se tale titolo possa essere almeno parzialmente riconosciuto**. Questa fattispecie è **tipica nel caso di richiesta di accesso a ulteriore corso e prosecuzione degli studi**, ovvero dove non sussistano le condizioni di accettazione della qualifica estera per tale prosecuzione, l'istituzione ricevente potrà valutare una abbreviazione di corso all'interno del percorso degli studi del medesimo livello del titolo estero presentato, sempre che siano rispettati i requisiti di accesso al corso in oggetto. Anche nei casi di richiesta di rilascio del corrispondente titolo italiano (equipollenza), se uno degli elementi del titolo non è corrispondente a quello italiano (ad esempio differenze curriculari), si potrà procedere ad una abbreviazione di corso ai fini del rilascio del corrispondente titolo italiano, rispettando, come già richiamato, gli elementi di ingresso al corso in oggetto.

La valutazione della qualifica estera è possibile solo per qualifiche ufficiali nel sistema di riferimento, ovvero rilasciate da istituzioni accreditate/riconosciute: non tutte le qualifiche considerate ufficiali in un sistema estero potranno trovare un riconoscimento in Italia nel caso in cui sussistano una o più differenze sostanziali.

È sempre richiesto che una qualifica, ai fini della sua valutazione e del relativo riconoscimento, anche parziale, sia “ufficiale” nel sistema estero di riferimento. Tale elemento non può essere sanato in alcun modo. Per ufficialità della qualifica si intende che essa sia ufficialmente presente nel sistema formale di istruzione e formazione superiore, che sia rilasciata ufficialmente da una istituzione accreditata/riconosciuta in tale sistema estero secondo la normativa vigente. **Nel caso di qualifiche ufficiali, esse non potranno sempre trovare un riconoscimento in Italia, tenuto conto che potrebbero comunque essere presenti casi di differenza sostanziale** che ne determinino un diniego al riconoscimento.

La valutazione di una qualifica estera tiene conto dello status dell'istituzione che ha rilasciato il titolo, la quale dovrà essere pienamente riconosciuta/accreditata su tutto il territorio nazionale in cui opera. La sola autorizzazione ad operare, il solo fatto che essa sia attiva su un determinato territorio, il fatto che siano presenti differenti autorizzazioni, accreditamenti e/o riconoscimenti diversi da quelli preposti a livello nazionale per il rilascio di qualifiche nel settore della formazione superiore a livello nazionale, o qualsivoglia altra autorizzazione che non dimostri che una istituzione abbia completato tutte le fasi previste dalle procedure di accreditamento/riconoscimento prescritte nel sistema estero di riferimento per le istituzioni della formazione superiore, comprensive delle fattispecie di accreditamento temporaneo e/o sotto condizione, non potranno essere considerate prove dell'ufficialità dell'istituzione estera ai fini del riconoscimento delle qualifiche da essa rilasciate.

Per quanto concerne l'istituzione che rilascia il titolo, **essa deve essere ufficiale su tutto il territorio del sistema dove opera:** in alcuni sistemi esteri esistono istituzioni accreditate solo a livello di singoli territori (come negli USA), ovvero istituzioni accreditate e/o riconosciute da altri enti e/o amministrazioni che nulla hanno a che vedere col settore formale dell'istruzione e della formazione superiore. In questi casi non si potrà far accedere alle procedure di riconoscimento le qualifiche rilasciate da tali istituzioni formative. Di norma, **ogni sistema formativo pubblica gli elenchi delle proprie istituzioni ufficiali**, pertanto tale informazione è facilmente reperibile. Esistono anche **casi dove l'istituzione è accreditata per un certo periodo di tempo o è in fase di accreditamento: al fine della valutazione dei titoli da esse rilasciati, si dovranno verificare tali elementi e i periodi in cui tale accreditamento risulta attivo.** Ciò è da leggersi anche in relazione alla coorte di studenti che hanno iniziato un certo corso quando l'istituzione risultava ufficialmente accreditata. **Accreditamenti temporanei, sotto condizione o che abbiano superato solo parzialmente le prime fasi di tale processo a livello nazionale, non sono da considerarsi utili ai fini del riconoscimento delle qualifiche.**

La valutazione di una qualifica estera tiene conto dello status dell'istituzione che ha rilasciato il titolo finale (awarding institution), e di quella presso la quale si sono effettivamente svolti gli studi o che li ha organizzati (teaching institution).

È possibile valutare una qualifica estera laddove se ne trovi corrispondenza nel sistema italiano, sia in termini di tipologia, che di disciplina.

La Convenzione di Lisbona all'articolo VI.5 e il Decreto 214/2004 che declina tale concetto all'interno dell'ordinamento italiano, si occupano dei casi di riconoscimento di qualifiche rilasciate sul proprio territorio da parte di istituzioni afferenti ad altri Paesi e/o sistemi formativi esteri (le cosiddette istituzioni trans-nazionali - TNE). Pertanto, al fine del riconoscimento in Italia di una qualifica rilasciata a fronte di studi svolti prevalentemente in Italia, il riconoscimento della medesima è subordinato ad una speciale procedura di accreditamento/controllo dell'istituzione estera che opera da noi: **senza tale accreditamento ex Decreto 214/2004, la qualifica estera, seppur ufficiale, non potrà trovare riconoscimento in Italia.** Lo stesso elemento è esteso come prassi internazionale consolidata anche ad altri sistemi, pertanto, **andrà sempre verificato lo status dell'istituzione che ha amministrato gli studi o dove essi sono stati svolti (teaching institution) nel Paese dove essa opera, e quella dell'istituzione che ha rilasciato il titolo (awarding institution).**

La valutazione si basa su documenti ufficiali in lingua originale rilasciati dal Paese o dall'istituzione estera di riferimento, riportanti le denominazioni delle istituzioni e dei nomi delle qualifiche del sistema di riferimento: ogni altro documento, come le traduzioni, le autocertificazioni, ed ogni altra comparazione e/o corrispondenza riferita alle qualifiche italiane ufficiali, sono da considerarsi di supporto alla valutazione, ma non sostituiscono la presentazione della documentazione ufficiale richiesta e non influenzano il relativo processo valutativo.

L'aspetto documentale in fase di valutazione di un titolo estero è fondamentale, come risulta fondamentale conoscere **chi abbia rilasciato un determinato documento e lo scopo del medesimo,** ovvero che cosa debba o che cosa non debba attestare, oltre al suo grado di ufficialità. È sempre richiesta una documentazione come rilasciata dall'ente/istituzione che è ufficialmente preposta al rilascio del titolo finale, pertanto, **ogni altra tipologia di documento che possa sostituire tale certificazione non è da considerarsi ufficiale e non potrà essere tenuta da conto come base per le nostre valutazioni.** Tutto ciò è riferito in via primaria alle traduzioni, le quali non sono da considerarsi utili per aspetti comparativi dei titoli, e altre auto-dichiarazioni del singolo possessore o di ente terzo che non sia ufficialmente preposto a tale rilascio documentale. **Ogni documento che si discosti dai formati ufficiali esteri come stabiliti a livello nazionale e/o a livello dell'istituzione, anche se rilasciato dalle medesime istituzioni o da loro rappresentanti (come da parte di responsabili di corsi di studio o segreterie amministrative), andrà sempre verificato** sia in termini di veridicità, sia in termini di contenuti, comparando le informazioni inserite al suo interno con la legislazione nazionale vigente.

L'ottenimento di una qualifica estera tramite procedure o percorsi "speciali", che differiscano dalle modalità ordinarie di rilascio del titolo o che siano frutto di operazioni valutative svolte da istituzioni o centri esteri, sono generalmente da considerarsi come casi di "differenza sostanziale". Oltre alla conoscenza degli elementi della qualifica, la valutazione tiene conto anche delle modalità con cui la qualifica estera è stata ottenuta/rilasciata.

Nel caso in cui si riceva una qualifica che sia stata “validata” e/o precedentemente riconosciuta a fronte di un precedente titolo, si dovranno verificare gli elementi del titolo originario e la sussistenza degli elementi utili al riconoscimento nel primo percorso svolto. Nel caso di titoli onorifici (*ad honorem*), essi sono da considerarsi come non valutabili ai fini del riconoscimento, essendo stati rilasciati per scopi differenti da quelli di certificazione di un corso di studio. **La modalità con cui un titolo di studio è stato ottenuto, è elemento che può determinarne un suo diniego**, nel caso di sussistenza di una o più differenze sostanziali, anche sistemiche, riferite al contesto nazionale estero e a quello italiano.

CAPITOLO 8

Documentazione a supporto delle procedure di riconoscimento

La documentazione richiesta nelle procedure di riconoscimento accademico è utile al fine di conoscere gli elementi del sistema estero come presentati nei precedenti capitoli e quelli della qualifica da valutare a seconda dello scopo per cui è richiesto il riconoscimento. Essendo la valutazione svolta caso per caso, anche in considerazione del fatto che una qualifica può essere stata ottenuta seguendo percorsi differenti, la documentazione richiesta si basa sul singolo caso e può variare a seconda del Paese estero di riferimento della qualifica, di dove sono stati svolti gli studi e della/e istituzione/i implicata in tale procedimento.

Si deve notare come non tutti i documenti, nella sostanza e nelle forme come presenti nel nostro ordinamento, esistono all'estero e sono rilasciati dalle istituzioni estere, pertanto è bene sempre verificare la tipologia di documentazione presente in un singolo Paese.

In merito alla richiesta documentale, come riportato all'interno delle "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia"¹³ già richiamate, abbiamo una documentazione "normalmente" richiesta dalle istituzioni della formazione superiore nei casi di valutazioni di titoli esteri per l'accesso ai corsi accademici italiani. Sussiste quindi una sostanziale autonomia decisionale in merito ai documenti necessari alle procedure di riconoscimento. Le istituzioni possono pertanto chiedere la documentazione che ritengono più utile per reperire tutte le informazioni per un'adeguata valutazione dell'idoneità del titolo e verificarne l'autenticità. Risulta fondamentale che le istituzioni, in linea coi criteri di trasparenza, coerenza e affidabilità¹⁴, forniscano ai candidati informazioni chiare e trasparenti sulla documentazione da produrre per presentare la domanda di riconoscimento. A questo scopo è necessario conoscere la natura e la finalità della documentazione che viene richiesta, nonché dove è possibile ottenerla.

Se quindi non esiste una norma che determini nello specifico l'esatta documentazione necessaria per ciascun tipo di procedura di riconoscimento accademico, esistono però delle prassi, più o meno condivise, che portano a identificare i documenti "normalmente richiesti dalle istituzioni della formazione superiore".

¹³ <https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>

¹⁴ Concetti stabiliti dalla Convenzione di Lisbona in particolare all'Articolo III.2.

Si riporta di seguito l'indicazione della documentazione normalmente richiesta, come anche indicata nelle citate Procedure annuali pubblicate dal MUR, suddivise per tipologia di percorsi di accesso a corsi di primo e secondo ciclo:

Documenti normalmente richiesti per l'accesso ai corsi di Laurea / Diploma accademico di primo livello (accesso a corsi di primo ciclo) e per l'accesso a corsi a ciclo unico:

- a) titolo finale degli studi secondari conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; il titolo finale può essere corredato in alternativa e a discrezione della singola istituzione della formazione superiore da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazioni di enti ufficiali esteri o da eventuale Dichiarazione di valore;
- b) certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso alla formazione superiore del Paese di provenienza¹⁵;
- c) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- d) eventuale altra documentazione richiesta dall'istituzione, anche in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero, ovvero legalizzazione, Apostilla dell'Aia, attestato di verifica del centro ENIC-NARIC italiano – CIMEA.

Documenti normalmente richiesti per l'accesso ai corsi di Laurea Magistrale / Diploma accademico di secondo livello (accesso a corsi di secondo ciclo):

- a) titolo di studio ufficiale estero corrispondente al primo ciclo, secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna e di livello 6, secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (*European Qualifications Framework - EQF*) conseguito presso una istituzione della formazione superiore che consenta in loco il proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo (secondo ciclo del Processo di Bologna/livello 7 EQF), e che non presenti alcuna "differenza sostanziale" secondo i principi della Convenzione di Lisbona e la metodologia nazionale adottata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA)¹⁶; il titolo finale può essere corredato in alternativa, e a discrezione della singola istituzione di formazione superiore, da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazione di enti ufficiali esteri o da eventuale Dichiarazione di valore;
- b) certificato rilasciato dalla competente istituzione estera della formazione superiore attestante gli esami superati (*transcript*), nonché per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli predetti; il programma degli studi può essere attestato dal *Diploma Supplement*, ove adottato;
- c) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- d) eventuale altra documentazione richiesta dall'ateneo, anche in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero, ovvero legalizzazione, Apostilla dell'Aia, attestato di verifica del centro ENIC-NARIC italiano – CIMEA.

¹⁵ Alcuni esempi di certificazione di superamento della prova accademica sono: GAOKAO in Cina, YKS in Turchia, VESTIBULAR/ENEM in Brasile, SELECTIVIDAD/PAU/EBAU o EVAU in Spagna, VEVEOSSI PROSVASSIS in Grecia, ICFES in Colombia, EXAMES NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO / PROVA DE AFERIÇÃO in Portogallo, ecc.

¹⁶ <https://www.cimea.it/pagina-metodologia-valutativa>

Per quanto concerne **l'accesso ad ulteriori corsi**, ovvero a corsi di Master universitario o di perfezionamento o Master, a corsi di specializzazione, di diploma accademico di specializzazione e di dottorato di ricerca, si potranno tener presenti le indicazioni documentali riportate nel caso di accesso a Lauree Magistrali / Diplomi accademici di secondo livello, con la differenza che, nel caso in cui i requisiti di accesso a tali corsi siano qualifiche di secondo ciclo (ovvero si richieda una Laurea Magistrale / Diploma accademico di secondo livello per l'accesso), il titolo estero di riferimento dovrà essere già di secondo ciclo (livello 7 EQF) e dovrà consentire l'accesso nel sistema estero di riferimento a corsi di terzo ciclo (livello 8 EQF).

In merito alla **documentazione da richiedere nel caso di riconoscimento finalizzato al rilascio del titolo italiano corrispondente (ovvero equipollenza o abbreviazione di corso)**, essa dovrà **riportare tutti gli elementi della qualifica estera, sia in termini di tipologia, sia in riferimento agli aspetti didattici e ai risultati di apprendimento ottenuti durante il corso svolto**, al fine di poter valutare ogni esame e ogni elemento specifico. Inoltre, per dell'ottenimento del titolo italiano o di una abbreviazione di corso, **sarà sempre necessario avere informazioni sul titolo precedente di accesso a tale corso estero**, elemento utile al fine dell'immatricolazione (abbreviazione di corso) o del rilascio (equipollenza) del titolo italiano di riferimento.

È importante sottolineare alcuni aspetti in riferimento alla richiesta documentale ai candidati con titolo estero ai corsi della formazione superiore, indicazioni già riportate all'interno delle citate Procedure:

1. La documentazione riferita al titolo estero e richiesta dall'istituzione ha lo scopo di verificare gli elementi principali del titolo estero al fine di una sua comparabilità con una qualifica italiana corrispondente, pertanto **ogni singola istituzione potrà richiedere tale tipologia di documentazione in piena autonomia, nella forma più opportuna, per valutare l'idoneità del titolo estero all'accesso al corso prescelto**.
2. Per quanto riguarda la **documentazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche italiane**, tra cui la Dichiarazione di valore, essa **non incide sulle decisioni valutative delle singole istituzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi**. A tal proposito si ricorda che la richiesta della Dichiarazione di valore *"...non esclude il potere-dovere dell'Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti"* (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07).
3. In merito alla **verifica dei titoli esteri per l'ingresso ai corsi in Italia**, si invitano le istituzioni della formazione superiore a **porre in essere strumenti utili per tali verifiche, anche tramite l'utilizzo di nuovi strumenti e nuove tecnologie messe a disposizione in ambito internazionale**, tutto ciò in considerazione di quanto stabilito dalla "Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero".

Si riportano di seguito alcune tipologie di documentazione per meglio comprenderne gli scopi e le caratteristiche, così da essere consapevoli, nelle procedure di valutazione dei titoli esteri, di quali elementi tener conto in riferimento ai vari documenti a corredo del titolo estero.

8.1 | Titolo estero originale

Per **titolo estero originale** si intende copia o originale del titolo come rilasciato lingua originale dall'istituzione di formazione/ente autorizzato al rilascio all'estero.

Tale copia andrà richiesta al candidato al corso e dovrà essere emessa dall'istituzione di formazione/ente autorizzato al rilascio nel Paese estero di riferimento.

La richiesta di documentazione riferita al titolo di studio (comunemente detto “diploma”) come rilasciata in originale è utile a ridurre eventuali dubbi in merito alla falsificazione dei titoli che risulta attualmente molto diffusa oltre ad avere evidenza del formato del titolo come rilasciato all'estero e degli elementi in esso riportati (sigle, firme, timbri, intestazioni, nomi in originale della qualifica estera, ecc.). **Tale elemento non potrà essere sostituito da alcuna traduzione, seppur giurata o legale.** In molti Paesi, i titoli contengono *security features* che permettono di attestarne l'autenticità, inoltre, la falsificazione di un documento originale risulta molto più complessa della manomissione di una versione digitale. Ciò non significa che non sia possibile accettare titoli in formato digitale, ma questo può avvenire solo attraverso modalità controllate, cui possono accedere solo fonti autorizzate al rilascio dei titoli stessi. Si noti che in alcuni sistemi esteri, tra cui gli Stati Uniti e il Canada, un titolo viene accettato come originale e ufficiale solo se inviato direttamente dall'istituzione che lo ha rilasciato, in busta sigillata con intestazione e timbro dell'istituzione stessa, evitando ogni passaggio che implichi una interazione o intermediazione del possessore del medesimo titolo. Di norma la busta riporta anche la firma del responsabile che ha inviato il documento. In Italia questa prassi è adottata da alcune istituzioni solo per le qualifiche che provengono da paesi con alto tasso di falsificazione, ma di norma si accetta che sia lo studente a produrre la propria documentazione scolastica/accademica. La richiesta del titolo originale consente, inoltre, di ottenere la qualifica nel suo formato originario e nella lingua del Paese al cui sistema educativo essa appartiene. Ciò permette di accedere ad una fonte primaria di informazioni nella quale è possibile riconoscere elementi essenziali che una traduzione potrebbe alterare o rendere in maniera inaccurata.

8.2 | Copia certificata

La **copia certificata** o autenticata di un titolo è una copia – usualmente una fotocopia – del documento originale di cui è attestata la fedeltà all'originale da parte dell'autorità competente.

In molti paesi, dove i titoli originali possono essere rilasciati una sola volta, è pratica comune da parte dell'istituzione estera, ente esaminatore o relativo ministero/autorità che ha rilasciato il titolo,

emettere delle copie certificate su richiesta del possessore di tale qualifica. Tale copia, spesso indicata con i termini *certified copy*, *certified true copy* o, ancora, *attested copy*, riporta di norma la firma e il timbro originale dell'istituzione/ente che la rilascia e viene solitamente accettata a livello internazionale in alternativa al documento originale nelle procedure di riconoscimento accademico, in quanto l'ufficiale che emette la copia ha accesso al documento originale e può eventualmente autenticare anche l'accuratezza dei dati. Il rilascio di copie certificate è molto diffuso in paesi quali India, Filippine, Vietnam e Turchia. Va sottolineato come sia possibile in alcuni Paesi richiedere copie certificate anche ad enti non correlati all'emissione del documento originale (e.g. Ambasciate, Tribunali, Ministeri degli Affari esteri). In tal caso l'addetto che appone la firma si limita a certificare la fedeltà all'originale, ma non ha modo di verificarne il contenuto. Infine, si noti che sussiste una differenza tra una *certified copy* e una *notarized copy*: quest'ultima, non viene rilasciata dallo stesso ente che ha emesso il documento originale, bensì solitamente da un notaio (nei paesi anglo-americani definito *Notary public*) che si limita ad autenticare la firma apposta sul documento.

È possibile richiedere una copia certificata presso l'istituzione di formazione superiore estera che ha emesso il titolo. In alcuni Paesi è inoltre possibile rivolgersi anche ad altri enti, di norma pubblici, quali Ambasciate e tribunali, fermo restando il diverso tipo di controlli effettuati dalle varie autorità preposte (in questo caso solo relativo alla firma apposta sul documento, che in ogni caso oggi giorno, tenuto conto dei mezzi digitali e informatici diffusi, è facilmente alterabile).

La "copia certificata" può essere accettata in sostituzione del documento originale, ma si consiglia di accettare copie certificate o autenticate come rilasciate direttamente dall'istituzione che ha emesso il titolo di studio.

8.3 | Certificato provvisorio (*provisional certificate*)

Il ***termine provisional certificate*** può assumere diversi significati a seconda del Paese in cui il documento è emesso, in quanto la "provvisorietà" può dipendere da fattori differenti che hanno un'influenza più o meno rilevante sui dati attestati.

È bene quindi capirne la natura prima di decidere se può essere accettato come prova del conseguimento di un titolo di studio, considerando il contesto in cui tale documento è rilasciato. In alcuni Paesi dell'Asia meridionale, come l'India, è prassi comune per le università rilasciare un *provisional degree/provisional certificate* al completamento del programma di studi, quando tutti i requisiti per il conseguimento del titolo sono stati soddisfatti. Talvolta, infatti, può passare molto tempo, a volte persino anni, fra il completamento degli studi e l'emissione del titolo finale, che avviene solo a seguito di una cerimonia finale. Per questo motivo può capitare che gli studenti siano in possesso solo di un *provisional certificate* che, in India, assume lo stesso valore in termini di diritti accademici e professionali di un titolo finale. Al contrario, in altri Paesi come l'Iran, un *provisional certificate* viene rilasciato quando uno studente ha completato la parte curriculare del programma, ma mancano ancora dei requisiti essenziali per l'effettivo conseguimento del titolo,

quali ad esempio il servizio militare (analogamente alla *carta de pesante* emessa dalle università messicane). Lo studente non ha quindi nel suo Paese ancora i diritti accademici e professionali legati alla qualifica finale, pertanto in tali casi il *provisional certificate* attesta solo il compimento degli studi, ma non l'ottenimento reale e finale del titolo. Nel Regno Unito, i cosiddetti *provisional results* rilasciati a conclusione della scuola secondaria sono una certificazione preliminare, ma non definitiva: gli studenti hanno infatti la possibilità di contestare la valutazione che, in alcuni casi, viene modificata a seguito di un riesame. Le certificazioni definitive, sono emesse solo in seguito da parte degli enti esaminatori.

Nei casi in cui esista un *provisional certificate*, esso è rilasciato dall'istituzione di formazione/ente autorizzato al rilascio della qualifica.

A seconda del valore che assume nel Paese di emissione e ai diritti ad esso correlati, un *provisional certificate* può essere considerato in alternativa al titolo, tranne nei casi in cui non attesti il conseguimento del titolo finale, come sopra descritto.

8.4 | **Transcript o certificato degli esami**

Con il termine **transcript** si indica il certificato analitico emesso dalle istituzioni di formazione superiore con indicazione della carriera dello studente: esami sostenuti, risultati, crediti acquisiti. Di norma, i *transcript* includono anche indicazioni inerenti la tipologia di corso, la disciplina, la data di immatricolazione, il conseguimento del titolo finale e la relativa data (come i nostri "certificati degli esami").

Il formato di questo documento può variare notevolmente in ogni Paese a seconda delle istituzioni che lo rilasciano: la struttura può, infatti, ricalcare la suddivisione semestrale o quadrimestrale di un corso (USA), oppure può riportare l'elenco degli esami sostenuti senza ripartizioni cronologiche (Russia). In alcuni Paesi vengono inclusi sia gli esami superati, sia quelli sostenuti con esito negativo, in altri sistemi invece sono riportate solo le valutazioni positive. Di norma, una spiegazione dettagliata del *transcript* con inclusione della scala di valutazione e del sistema di crediti – se esistente – è riportata sul retro del documento. Una nota importante riguarda la reperibilità dei *transcript* nei casi in cui il titolo sia stato conseguito da molto tempo. Nel Regno Unito, ad esempio, l'emissione dei *transcript* è diventata pratica comune solo dopo la metà degli anni Novanta, in Giappone invece esiste una normativa che permette alle scuole secondarie di rendere i *transcript* disponibili solo per i cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma. In tali casi è possibile che sia stato emesso solo il titolo, ma che l'Istituzione possa fornire un *syllabus* e/o ulteriore documentazione che descriva il piano di studi seguito dallo studente in un determinato arco temporale, partendo dagli archivi dei piani degli studi conservati dall'istituzione stessa. Nel caso di *transcript* relativi agli studi secondari, questi permettono di verificare gli anni di scolarità e il curriculum dello studente.

Il *transcript* andrà richiesto presso l'istituzione di formazione/ente autorizzato al rilascio del titolo finale.

8.5 | *Diploma Supplement*

Il **Supplemento al Diploma (*Diploma Supplement*)** è un documento prodotto dalle istituzioni di formazione superiore dei Paesi che hanno aderito al Processo di Bologna secondo un modello sviluppato dalla Commissione Europea, dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO, pertanto non tutti i Paesi rilasciano tale certificazione.

Esso costituisce un importante strumento di trasparenza e supporto nelle procedure di riconoscimento accademico in quanto ricostruisce in modo analitico e preciso tutto il percorso formativo che si è concluso con un determinato titolo di studio, rendendo così le qualifiche e i corsi di studio più facilmente comparabili. A partire dalla sua adozione nel 1999, è stato inserito nella legislazione nazionale di molti Paesi, fra cui l'Italia. In ogni caso, il *Diploma Supplement* non sostituisce la qualifica originale.

È possibile richiedere il *Diploma Supplement* presso l'istituzione di formazione superiore autorizzata al rilascio del titolo, sempre che tale strumento esista a livello nazionale.

Esistono in altri sistemi non facenti parte del Processo di Bologna alcuni **strumenti analoghi al *Diploma Supplement***. Il Regno Unito, l'Australia e la Nuova Zelanda hanno sviluppato dei documenti simili al *Diploma Supplement* per fornire informazioni dettagliate sulle proprie qualifiche nazionali. L'*Higher Education Achievement Report* (HEAR), emesso da alcune istituzioni di formazione superiore britanniche, include le otto sezioni presenti nel *Diploma Supplement* aggiungendo anche dettagli relativi a eventuali premi e nomine ottenute dal titolare della qualifica. L'*Australian Higher Education Graduation Statement* (AHEGS), è stato introdotto nel 2007 dal Governo australiano tramite un progetto pilota che coinvolgeva inizialmente un consorzio di 14 atenei. Benché non sia obbligatorio, tutte le istituzioni accreditate sono oggi incoraggiate a rilasciare l'AHEGS ai propri studenti. Si tratta di un documento che, analogamente al *Diploma Supplement*, non sostituisce la qualifica, ma mira a fornire informazioni circa il titolo, l'istituzione e il sistema di formazione superiore australiano. Il *Tertiary Education Qualification Statement* (TEQS) è stato introdotto in Nuova Zelanda nel 2009 come corrispettivo del *Diploma Supplement*. Anche in questo caso non si tratta di un documento obbligatorio, ma si tratta di uno strumento di riconoscimento a livello internazionale fortemente caldeggiato dalle autorità neozelandesi.

8.6 | **Attestato di Comparabilità di CIMEA**

L'**Attestato di Comparabilità** è una attestazione emessa dal CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (centro ENIC-NARIC italiano)¹⁷ che ha la natura di parere e che descrive le caratteristiche della qualifica estere valutata da esperti *credential evaluator*.

¹⁷ In applicazione dell'articolo IX.2 della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea (comunemente detta Convenzione di Lisbona), ratificata in Italia tramite la Legge 148/2002, il CIMEA è il Centro nazionale di informazione sulle procedure di riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano della formazione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale.

L'attestato include una valutazione del titolo a cui si riferisce in termini di comparabilità, ossia di indicazione del livello del titolo estero in riferimento ai cicli del Processo di Bologna e ai livelli dell'*European Qualifications Framework*. Tale comparazione, unita alle informazioni utili sulla qualifica estera, non sancisce il riconoscimento formale del titolo all'interno del sistema nazionale italiano, ma è indicazione utile per le istituzioni che valutano la qualifica durante le differenti procedure di riconoscimento: l'Attestato di Comparabilità del titolo ha la forma di parere, e non vincola in alcun modo le istituzioni durante le proprie procedure di valutazione e di riconoscimento.

L'Attestato di Comparabilità viene rilasciato solo per qualifiche ufficiali di un determinato sistema, emesse da istituzioni riconosciute/accreditate, sia per titoli afferenti al sistema della formazione superiore, sia per titoli scolastici finali. Occorre precisare che l'Attestato di Comparabilità non ha lo scopo di certificare l'autenticità del titolo.

8.7 | Attestato di Verifica di CIMEA

L'**Attestato di Verifica** è una attestazione emessa dal CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (centro ENIC-NARIC italiano) che certifica l'autenticità di un titolo. L'Attestato di Verifica viene rilasciato al titolare della qualifica, in seguito alla verifica dell'effettivo rilascio del titolo estero da parte di un ente ufficiale nel sistema estero di riferimento.

Per verifica dell'autenticità si intende ogni operazione posta in essere da CIMEA al fine di ricevere informazioni sull'effettivo rilascio di un titolo di studio da parte dell'istituzione di riferimento. Tale verifica non garantisce in alcun modo il riconoscimento formale del titolo all'interno di un sistema nazionale, ma è indicazione utile per le istituzioni che valutano la qualifica durante le differenti procedure di riconoscimento.

Durante tali operazioni, il CIMEA utilizza uno o più dei seguenti strumenti: banche dati nazionali o della singola istituzione, informazioni richieste direttamente all'istituzione rilasciante il titolo, certificazione ufficiale rilasciata dalle autorità competenti del Paese di riferimento, invio del titolo di studio in originale da parte dell'istituzione presso gli uffici di CIMEA, verifica della presenza di legalizzazioni e timbri, verifica del format della qualifica e delle rispettive firme.

L'Attestato di Verifica viene rilasciato solo per qualifiche ufficiali di un determinato sistema, emesse da istituzioni riconosciute/accreditate, sia per titoli afferenti al sistema della formazione superiore, sia per titoli scolastici finali. Occorre precisare che l'Attestato di Verifica non ha lo scopo di certificare la comparabilità di una qualifica e quindi non riporta alcun parere circa l'idoneità del titolo ai fini del riconoscimento accademico.

8.8 | Dichiarazione di valore

La **Dichiarazione di valore** è un documento, scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente le caratteristiche principali di un titolo di studio estero, specificando i diritti accademici e professionali che tale titolo conferisce nel sistema educativo di appartenenza.

È un documento di natura esclusivamente informativa, pertanto, come di recente indicato in calce al documento stesso, non implica alcun riconoscimento, equipollenza od omologazione del titolo di studio cui fa riferimento. Al suo interno non è quindi inclusa alcuna forma di valutazione dell'idoneità né comparazione con i titoli italiani, in quanto mira essenzialmente a fornire elementi utili per consentire alle autorità italiane competenti l'effettiva valutazione del titolo stesso ai fini del suo riconoscimento. Le Rappresentanze diplomatiche non hanno alcun potere decisionale in tema di riconoscimento accademico, che è competenza esclusiva delle istituzioni della formazione superiore. Infatti, come ricordato dalla Sentenza n. 4613 del 4/9/07 del Consiglio di Stato, *“la richiesta della dichiarazione di valore, insomma, corrisponde ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere dell'Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti”*. La sua finalità all'interno dei processi svolti dalle Rappresentanze diplomatiche non è mai stata di natura accademica, bensì di valutazione della genuinità di una richiesta di visto per motivi di studio. A livello accademico, invece, la natura essenzialmente informativa del documento, che non è quindi da intendersi come garanzia né come *conditio sine qua non* dell'accesso ad un corso di formazione superiore, è stata ribadita nel corso degli anni attraverso diverse sentenze che hanno sottolineato come il riconoscimento di una qualifica, o il suo diniego, non possa basarsi unicamente sulla presenza della Dichiarazione di Valore poiché questa ormai non costituisce l'unica fonte informativa per la valutazione di un titolo. In conclusione, la Dichiarazione di Valore costituisce oggi uno dei possibili strumenti informativi a disposizione delle istituzioni della formazione superiore per il reperimento di informazioni adeguate al fine di una valutazione di un titolo estero. La Dichiarazione di valore non è da considerarsi anche uno strumento primario di verifica dell'autenticità del titolo estero, infatti non sempre le Rappresentanze verificano questo aspetto con l'istituzione che ha emesso la qualifica, pertanto sarà necessario ricorrere ad altri strumenti ai fini di accertare la veridicità di un documento.

La Dichiarazione di valore andrà richiesta presso la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese al cui sistema educativo il titolo estero afferisce, verificando se tale documento sia ancora rilasciato dalla singola rappresentanza e richiedendo una Dichiarazione di valore per motivi accademici.

8.9 | Legalizzazioni

La **legalizzazione** è il processo attraverso cui si autentica la firma inserita all'interno di un documento pubblico italiano e straniero.

La legislazione di alcuni Paesi prevede, infatti, che tutti i documenti ufficiali, inclusi quelli che attestano il possesso di titoli di studio, debbano essere legalizzati allo scopo di garantirne l'autenticità. La necessità di legalizzazione, le modalità e l'autorità competente variano nei differenti sistemi esteri a seconda della normativa locale e delle convenzioni internazionali esistenti in materia.

Se il Paese in cui si è conseguito il titolo ha aderito alla **Convenzione dell'Aia** (5 ottobre 1961) relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniera è sostituita da un'altra formalità: l'apposizione della **“Postilla” (o Apostilla) dell'Aia**. L'Apostilla dell'Aia è definita come un certificato rilasciato in attuazione della Convenzione dell'Aia che autentica l'origine di un documento pubblico; essa può essere rilasciata solo se entrambi i Paesi, quello in cui il documento è stato emesso e quello in cui dovrà essere utilizzato, sono firmatari della suddetta Convenzione della quale l'Italia fa parte. Inoltre, perché questa possa essere applicata, è necessario che la legislazione locale consideri il titolo in questione un documento pubblico. L'Apostilla viene posta direttamente sul documento o, in alternativa, in una pagina a esso allegata (detta *allonge*). Può essere apposta in vari modi: con uno *sticker* adesivo, un bollo, un timbro ecc. A partire dal 2006, l'Apostilla viene rilasciata in molti casi anche in formato elettronico (*e-Apostille*) ed è verificabile direttamente online nell'*e-register* dell'autorità che l'ha emessa (l'URL di riferimento è indicato direttamente sull'Apostilla). Per quanto riguarda invece l'Apostilla cartacea, è possibile verificarne l'autenticità direttamente con l'autorità competente che dispone di uno specifico registro in cui sono riportati gli estremi di ogni Apostilla (data, numero, firmatario del documento cui è stata apposta).

Se invece il Paese non è fra quelli che aderiscono alla Convenzione dell'Aia, sarà possibile richiedere la legalizzazione consolare alla Rappresentanza diplomatica italiana di riferimento.

Per quanto riguarda il nostro sistema, non è obbligatorio né far legalizzare il titolo di studio né farvi apporre l'Apostilla nei seguenti casi:

- se il titolo è stato rilasciato da uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione europea di Brussels del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Estonia, Irlanda, Italia, Lettonia);
- se il titolo di studio è stato rilasciato da un'istituzione tedesca, a seguito della Convenzione italo-tedesca sull'esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici.

L'Apostilla dell'Aia è in genere emessa in un giorno e può essere richiesta presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato e indicata nell'atto di adesione alla Convenzione dell'Aia (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri). L'elenco aggiornato dei Paesi che hanno

ratificato la Convenzione dell'Aia e delle autorità competenti all'apposizione dell'Apostilla per ciascuno degli Stati è disponibile sul sito web della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (<https://www.hcch.net>). Alcuni Stati hanno designato una sola autorità competente per l'emissione dell'Apostilla, in altri casi, soprattutto per Paesi molto estesi o con diverse entità governative, sono stati individuati più enti. In alcuni Stati, infatti, il governo centrale è responsabile solo per alcuni tipi di documentazione, mentre per altri la responsabilità è delegata agli enti locali.

La legalizzazione consolare è invece da richiedersi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari italiane nel Paese che ha emesso il titolo.

La legalizzazione di un titolo, o la relativa Apostilla dell'Aia, certifica esclusivamente l'origine del documento, ossia **attesta la sola autenticità della firma apposta sul documento e il ruolo del firmatario**: si tratta quindi di uno strumento che permette di verificare se un documento sia autentico, **ma non di determinare la correttezza del contenuto, né lo status o il riconoscimento/accreditamento dell'istituzione che ha rilasciato il titolo di studio**. Ciò significa che anche istituzioni non riconosciute/accreditate o che propongono corsi non ufficiali possono rilasciare propri documenti apostillati e legalizzati: si prega pertanto di non basare la valutazione circa l'ufficialità dell'istituzione formativa e/o del corso di studio svolto solo su questo elemento.

Molti centri nazionali sul riconoscimento delle qualifiche stanno ad oggi mettendo in dubbio l'utilità della legalizzazione e della stessa Apostilla, tenuto conto che anche in questo ambito esistono pratiche di falsificazione, corruzione o di scarso controllo, tenuto conto anche degli aspetti digitali e della loro accessibilità che rendono molto più semplice contraffare una firma e, inoltre, in considerazione che molte diploma mill, ovvero fabbriche di titoli, utilizzano l'apposizione dell'Apostilla come metodo ingannevole per creare un senso di legittimità e di ufficialità delle proprie qualifiche rilasciate.

8.10 | Traduzioni

Esistono differenti tipologie di **traduzioni** che possono essere prodotte a corollario della documentazione originale nei casi in cui quest'ultima sia emessa in una lingua diversa da quella del Paese in cui viene richiesto il riconoscimento accademico. Non esiste in Italia una normativa che determini a priori se e quale tipo di traduzione debba essere fornita alle istituzioni della formazione superiore ai fini delle procedure di riconoscimento, oltre al fatto che la stessa istituzione italiana ricevente, nel caso di competenze linguistiche interne ai propri uffici, potrebbe decidere di non richiedere documenti tradotti per una o più lingue straniere.

Molto spesso si fa riferimento a traduzioni ufficiali, generalmente intese come traduzioni redatte o certificate da un traduttore ufficiale o certificato. Tuttavia, poiché i criteri che determinano l'ufficialità di una traduzione possono variare in ogni sistema, in base al sistema normativo locale e ai diversi metodi di regolamentazione della figura dei traduttori ufficiali, occorre comprendere più nel dettaglio quali siano le tipologie di traduzione esistenti.

Prima di entrare nel merito di tali dettagli, è bene ribadire che **nessuna traduzione potrà mai sostituire la documentazione in lingua straniera come rilasciata dall'istituzione che ha emesso il titolo estero**. Il traduttore, professione non regolata in Italia, non è esperto valutatore di titoli, pertanto ogni qualvolta che il nome di un titolo ufficiale venga tradotto con un termine italiano (come Laurea), ciò non significa che tale qualifica sia corrispondente a titolo italiano, **essendo tale traduzione esclusivamente da intendersi come ipotesi traduttiva e la stessa traduzione da utilizzarsi al fine di comprendere gli elementi generali del titolo di studio estero, non producendo quindi alcun effetto valutativo o di riconoscimento, e nessuna aspettativa verso il possessore, anche nel caso di traduzione giurata, certificata, legalizzata ecc.**

Le tre principali tipologie di traduzione sono le seguenti:

Traduzione certificata: effettuata, timbrata e firmata da un traduttore specialista. Alla traduzione di norma è allegato un certificato di accuratezza, redatto dal traduttore nella lingua di arrivo, che attesta la correttezza e l'autenticità della traduzione, nonché la qualifica del traduttore stesso (se iscritto ad un albo o presso altro ente) e la sua competenza linguistica. Si ricorda che in Italia il traduttore non è professione regolata dalla legge, pertanto è ad accesso libero, quindi tali tipologie di traduzioni sono tipiche di altri sistemi esteri.

Traduzione legalizzata (legale): traduzione sottoposta al processo di legalizzazione consolare, o di apposizione dell'Apostilla per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aia, attraverso cui viene accertata l'autenticità della firma del traduttore. Nel caso di legalizzazione consolare, le traduzioni devono recare il timbro "per traduzione conforme". Nei Paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale, la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi legalizzata dall'ufficio consolare. Nei Paesi nei quali tale figura non è prevista dall'ordinamento locale, occorrerà necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformità apposta dall'ufficio consolare. In ogni caso, gli uffici consolari non rispondono e/o non certificano la bontà della traduzione, ma solo della firma e dell'identità di chi l'ha svolta.

Traduzione asseverata (giurata): traduzione effettuata da qualunque soggetto che ne dichiara la fedeltà davanti ad un pubblico ufficiale, generalmente il pubblico ufficiale di cancelleria di un tribunale in Italia. Il testo sorgente e la rispettiva traduzione asseverata (comunemente detta "giurata") sono di norma rilegati in un unico fascicolo la cui ultima pagina è composta dal verbale di asseverazione che viene firmato dall'autore della traduzione di fronte al pubblico ufficiale, nonché timbrato e firmato a sua volta dal pubblico ufficiale. Pur esprimendo in Italia effetti legali, poiché la figura del traduttore non è regolamentata nel nostro sistema (a differenza di altri paesi quali la Germania e la Svizzera), non è il traduttore ad essere "giurato" o "certificato" o "ufficiale", bensì ogni singola traduzione. Alcuni tribunali stilano una lista di traduttori abilitati a prestare giuramento che di solito sono utilizzati nelle varie perizie. Altri non richiedono alcun requisito specifico al soggetto che richiede l'asseverazione della propria traduzione né stilano alcuna lista, pertanto non è necessario che tale soggetto sia un traduttore professionista. Inoltre, non è competenza del pubblico ufficiale verificare la correttezza della traduzione che non è di fatto sottoposta a nessun

tipo di controllo. Perciò, seppur giurata, la bontà della traduzione e la responsabilità del contenuto è in capo al traduttore (che può anche essere lo stesso possessore del titolo non essendo tale professione regolata), senza alcun controllo di qualità svolto dagli uffici che la asseverano.

È fondamentale ribadire che i traduttori non hanno competenze in merito alla valutazione di titoli e sistemi educativi e possono, talvolta, fare scelte traduttive fuorvianti o troppo interpretative. Per questo motivo, quando possibile, è sempre consigliabile disporre di traduzioni che lascino i nomi ufficiali delle qualifiche e delle istituzioni visibili (fornendo quindi solo una ipotesi traduttiva). In considerazione dei problemi che possono sorgere per la presenza di errori grammaticali, tipografici, relativi alla traduzione di falsi derivati, ecc. **è essenziale fare sempre riferimento al documento in lingua originale e riferirsi alla traduzione il meno possibile.**

Una casistica particolare è rappresentata dalla **documentazione redatta o tradotta in lingua inglese direttamente dalle istituzioni della formazione superiore o dalle scuole secondarie che emettono il titolo.** Talvolta infatti, anche nei Paesi in cui la lingua nazionale non è l'Inglese, può essere l'Istituzione stessa a fornirne la traduzione. Anche in questo caso, però, è necessario fare un importante distinguo: occorre identificare quale sia la lingua originale di emissione di un documento per determinare se si tratti di una traduzione, con le problematiche ad essa correlate, o un documento il cui format originale preveda l'emissione direttamente in lingua inglese o in formato bilingue (come in Eritrea, Etiopia, India, Israele, Giappone, Giordania, Nigeria, Pakistan, Arabia Saudita, Turchia, Uganda, Zambia, ecc.). Viceversa, in paesi come la Cina o il Messico, dove la lingua ufficiale di emissione della documentazione scolastica e accademica non è l'inglese, può capitare che le istituzioni forniscano una traduzione molto simile nel format al documento originale. Tuttavia, tale traduzione non ha il medesimo valore della qualifica ufficiale e deve essere considerata solo come un supporto all'interpretazione linguistica degli elementi del titolo.



